

PARTE GENERALE

SOMMARIO: Sezione I. Le coordinate normative. – 1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. – 1.2. I destinatari della disciplina normativa. – 1.3. I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa previsti dal Decreto: i reati presupposto. – 1.4. (Segue): il *locus commissi delicti* e i reati transnazionali. – 1.5. (Segue): responsabilità “personale” e colpa “organizzativa”. – 1.6. (Segue): i delitti tentati. – 1.7. Responsabilità amministrativa dell’Ente e vicende modificative. – 1.8. Il sistema sanzionatorio. – 1.9. Le misure cautelari. – 1.10. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa. – **Sezione II. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Costa d’Oro S.p.A.** – 2.1. La società. – 2.2. Le linee-guida di Confindustria ed il modello organizzativo di Costa d’Oro S.p.A. – 2.3. Metodologia seguita per l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo. – 2.4. I reati configurabili nella realtà aziendale di Costa d’Oro S.p.A. – 2.5. (Segue): la legge 14 gennaio 2013, n. 9. – 2.6. Il sistema dei controlli interni: generalità. – 2.7. (Segue): l’Organismo di Vigilanza – 2.8. (Segue): il codice etico. – 2.9. (Segue): il sistema disciplinare.

SEZIONE I LE COORDINATE NORMATIVE

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (d’ora innanzi, per brevità, il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, in attuazione della legge-delega 29 settembre 2000 n. 300, a sua volta emanata sulla scorta di plurimi impegni sovranazionali ⁽¹⁾, una disciplina per la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» (d’ora innanzi, per brevità, “l’Ente/gli Enti”).

Il Decreto ha, in tal modo, istituito una nuova tipologia di responsabilità, ascrivibile agli Enti riconosciuti e non riconosciuti, ma non riferibile «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (art. 1, comma 3, del Decreto).

La natura della responsabilità dell’Ente viene dal Decreto definita “amministrativa”, anche se, nella sostanza, essa appare per molti versi assimilabile a quella penale. Suggestiscono simile conclusione la competenza riconosciuta in materia al giudice penale e l’applicabilità della normativa processualpenalistica al procedimento per l’accertamento di tale forma di

⁽¹⁾ Il riferimento corre, soprattutto, alla Convenzione OCSE del 7 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e del secondo protocollo del 19 giugno 1997, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee.

responsabilità e per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa in questione ⁽²⁾.

Più precisamente, il Decreto definisce la predetta responsabilità quale «responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato» (art. 1, comma 1, del Decreto), ancorandone la configurabilità ad un novero di presupposti rigidamente predefiniti.

1.2. I destinatari della disciplina normativa.

Nel conferire apposita delega al Governo, il Parlamento aveva individuato, quali destinatari della disciplina di futura introduzione, le persone giuridiche e le società, associazioni o enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 11 comma 1 della legge n. 300 del 2000), specificando che «per persone giuridiche si intendono gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri».

Il legislatore delegato ha perciò tradotto le indicazioni del delegante nell'art. 1, stabilendo che le disposizioni del Decreto «si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (comma 2), mentre «non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici, nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale» (comma 3).

Destinatari della disciplina normativa sono, pertanto, non solo tutte le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato, società di capitali e cooperative) ma anche gli enti (privati) sprovvisti di personalità giuridica quali le società a base personale (ad esempio, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, nonché quelle di fatto e “irregolari”) e le associazioni non riconosciute.

L'utilizzazione della formula «società e associazioni anche prive di personalità giuridica» (art. 1 comma 2) è volta a circoscrivere l'applicazione delle disposizioni del Decreto agli enti contrassegnati da un'apprezzabile complessità organizzativa, tale da differenziare questi ultimi dalla persona fisica autrice del reato e da porre al riparo dalla responsabilità amministrativa le realtà economiche che costituiscono – per così dire – una semplice “proiezione” del singolo soggetto fisico. In tale ottica, la giurisprudenza ad oggi prevalente esclude dalla sottoposizione alla

⁽²⁾ Afferma la natura penale della responsabilità dell'ente, Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, in Riv. pen., 2006, 814. Accolgono, al contrario, l'idea di un *tertium genus* di responsabilità, le successive le successive sentenze della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italmobiliare S.p.A., in Dir. pen. proc., 2008, 1263; Cass., Sez. VI, 9 luglio 2009, M.L., in Mass. Uff., n. 244256).

normativa in questione l'imprenditore individuale ⁽³⁾, così come l'impresa familiare e le associazioni in partecipazione. Un'ulteriore delimitazione del perimetro della responsabilità amministrativa concerne gli enti pubblici che esercitano pubblici poteri e riguarda lo Stato, gli enti (pubblici) territoriali, gli enti (pubblici) non economici e gli altri enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (comma 3 dell'art. 1); supportata dal parametro di selezione del «movente economico», la scelta legislativa allestisce un riparo sia a favore degli enti che, pur avvalendosi di istituti di diritto privato, erogano un servizio pubblico senza intenti di lucro, sia per quelli che, in quanto veicoli della sovranità e/o partecipazione popolare alla vita democratica, devono godere di una libertà d'azione per natura incompatibile con i possibili abusi dello strumento della responsabilità da reato (partiti politici, sindacati); di contro, lo statuto di "economicità" dell'ente – desumibile dalla coesistenza di finalità pubblicistiche con quelle lucrative – preclude l'operatività della clausola di esclusione (ex art. 1 comma 3 del Decreto): il pensiero corre, in via esemplificativa, a realtà a soggettività privata che svolgono un pubblico servizio in regime di concessione ovvero a società per azioni che espletino secondo criteri di economicità funzioni di rilevanza costituzionale ⁽⁴⁾.

1.3. I criteri di imputazione della responsabilità amministrativa previsti dal Decreto: i reati presupposto.

La responsabilità amministrativa scaturisce dalla commissione dei reati tassativamente indicati nel Decreto e nella L. 16 marzo 2006, n. 146 con riferimento ai reati c.d. "transnazionali" (art. 10) ⁽⁵⁾. In proposito, dal momento dell'introduzione della responsabilità in questione, si è assistito

⁽³⁾ Cfr. Cass., Sez. VI, 16 maggio 2012, p.m. in c. Vinci, in *Mass. Uff.*, n. 252995; Cass. Sez. VI, 3 marzo 2004, p.m. in c. Ribera, in *Mass. Uff.*, n. 228833. *Contra*, peraltro, v. Cass., Sez. III, 15 dicembre 2010, S., in *Guida dir.*, 2011, n. 20, 76.

⁽⁴⁾ Cfr. Cass., Sez. II, 26 ottobre 2010, p.m. in c. Enna Uno S.p.A., in *Cass. pen.*, 2011, 1907.

⁽⁵⁾ Tale provvedimento, di ratifica ed esecuzione alla Convenzione e ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha specificato che ai fini della nuova disposizione legislativa si considera «reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato». Tale disposizione ha ampliato in maniera considerevole le ipotesi di responsabilità degli enti, essendo questa esplicitamente prevista nei casi indicati dall'art. 10.

ad un progressivo ampliamento del perimetro di applicazione del Decreto, originariamente concepito per l'adeguamento della normativa interna ad alcune Convenzioni Internazionali sottoscritte in tema di lotta alla corruzione ⁽⁶⁾.

Le tipologie di reato da cui può dipendere la responsabilità amministrativa degli Enti sono, allo stato, le seguenti:

- i reati di «*indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*» (art. 24 del Decreto);
- i «*delitti informatici e trattamento illecito di dati*» (art. 24 bis del Decreto, inserito dall'art. 7 Legge 18 marzo 2008, n. 48);
- i «*delitti di criminalità organizzata*» (art. 24 ter del Decreto, inserito dall'art. 2 Legge 15 luglio 2009, n. 94);
- i reati di «*concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*» (art. 25 del Decreto, come modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a) Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- i reati in tema di «*falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento* » (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 e successivamente modificato dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i «*delitti contro l'industria e il commercio*» (art. 25 bis.1 del Decreto, inserito dall'art. 15 Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- i «*reati societari*» (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente modificato dall'art. 31 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 nonché, da ultimo, dall'art. 1 comma 77 lett. b) Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- i «*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*» (art. 25 quater del Decreto inserito dall'art. 3 Legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- il reato di «*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*» (art. 25 quater.1 del Decreto, inserito dall'art. 8 Legge 9 gennaio 2006, n. 7);

⁽⁶⁾ Invero, la Legge Delega n. 300/00 conteneva la ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela finanziaria delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 settembre 1997.

- i «delitti contro la personalità individuale» (art. 25 quinquies del Decreto, inserito dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 Legge 6 febbraio 2006, n. 38);
- i reati di «abusi di mercato» (art. 25 sexies del Decreto, inserito dall'art. 9 Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i reati di «omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro» (art. 25 septies, introdotto dall'art. 9 Legge 3 agosto 2007, n. 123, successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81);
- i reati di «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» (art. 25 octies, inserito dall'art. 63 D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);
- i «delitti in materia di violazione del diritto d'autore» (art. 25 novies, aggiunto dalla lett. c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99);
- il reato di «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria» (art. 25 decies del Decreto, inserito dall'articolo 4, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- i «reati ambientali» (art. 25 undecies, inserito dall'articolo 2 comma 2 D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- il delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («impiego di manodopera straniera priva del permesso di soggiorno») (art. 25 duodecies del Decreto, inserito dall'articolo 2, comma 1, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).

1.4. (Segue): il locus commissi delicti e i reati transnazionali.

La responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste, di regola, per i reati compiuti nel territorio nazionale.

L'articolo 4 del Decreto precisa, peraltro, che «nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto». Inoltre, «nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo».

Il rinvio alle norme del codice penale è quindi sottoposto dall'art. 4 del Decreto ad alcune condizioni.

La prima di esse, che si ricava implicitamente dall'impianto generale della normativa in questione, impone che il reato commesso all'estero, su cui il giudice italiano ha giurisdizione ai sensi del codice penale, rientri tra le

fattispecie di reato-presupposto previste dagli artt. 24 ss. dello stesso Decreto.

Le altre sono espressamente dettate, invece, dal comma 1 dell'art. 4. La disposizione, infatti, esclude la responsabilità dell'Ente qualora nei suoi confronti si sia già attivato lo Stato del luogo in cui il "fatto" è stato commesso, vincolando, al contempo, la portata del dettato normativo all'ulteriore condizione che l'Ente abbia nel territorio italiano la sua sede principale.

Quanto al primo profilo, la Relazione Governativa al Decreto chiarisce che lo sbarramento alla perseguibilità dell'Ente è stato consigliato dall'esigenza di evitare la sovrapposizione delle azioni punitive da parte di diversi Stati.

Con riguardo invece al concetto di "sede principale" dell'Ente, il Decreto non ha elaborato in maniera autonoma la relativa nozione. La chiara intenzione del legislatore sembra sia stata quella di evitare che la presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere possa comportare la perseguibilità di questi Enti anche per i reati commessi nel Paese di origine o comunque fuori dall'Italia. La formula normativa impone quindi di escludere l'operatività dell'art. 4 in tutti quei casi in cui in Italia sia presente, ad esempio, una sede secondaria, una stabile organizzazione o una mera rappresentanza dell'Ente. Per converso nell'ipotesi del gruppo di società, la società controllata che abbia sede principale nel territorio nazionale risulterà perseguibile anche per i reati commessi nel suo interesse all'estero, trattandosi di entità definita ed autonoma e non rilevando dunque in alcun modo la localizzazione della sede della capogruppo controllante.

Posto che la sede principale dell'Ente, per definizione, non può che essere una sola, occorre evidenziare come per gli artt. 16 e 46 c.c. la sede "legale" dell'Ente sia quella necessariamente indicata nell'atto costitutivo e nello statuto. Tuttavia la qualificazione cui è ricorso il legislatore sembra rivelare l'intenzione di superare il criterio formale di individuazione, all'evidente fine di arginare troppo facili elusioni della nuova normativa attraverso la costituzione all'estero di una sede legale di mera facciata.

Il termine "principale", che invero nel linguaggio normativo è di solito riferito alla sede dell'impresa, sembra dunque evocare in questo contesto il centro in cui si svolge la prevalente attività amministrativa di direzione e organizzazione dell'Ente, indipendentemente dal fatto che nel medesimo luogo, qualora l'Ente svolga attività d'impresa, venga gestita anche l'attività di produzione.

Sussistendo le suddette condizioni, la possibilità di procedere direttamente nei confronti dell'Ente per i reati consumati all'estero è comunque limitata dalla ricorrenza dei presupposti indicati negli artt. 7 ss. c.p. e, quindi, quanto ai reati non politici commessi dal cittadino,

innanzitutto alla previsione dei minimi edittali di pena previsti nel comma 1 dell'art. 9 c.p. (tre anni di reclusione). Circostanza di per sé in grado di escludere che alcune delle fattispecie più caratteristiche della criminalità d'impresa siano perseguite *ex officio*. Così, ad esempio, rimangono esclusi i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio, quelli di falsificazione dei segni di privativa industriale e quelli informatici, nonché la truffa ai danni dello Stato o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la corruzione, la malversazione e l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ed, infine, l'omicidio e le lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche.

In tutti questi casi all'esplicito rinvio operato dal comma 1 dell'art. 4 non solo ai "casi", ma altresì alle "condizioni" previste nel codice penale per attrarre nella giurisdizione italiana il reato commesso all'estero consegue che si possa procedere per l'illecito dell'Ente soltanto nel caso in cui l'autore del reato-presupposto sia effettivamente perseguibile e cioè qualora intervenga nei confronti di quest'ultimo la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza della persona offesa, come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 c.p.

Peraltro il comma 2 del citato art. 4 prevede che, qualora per la disciplina dettata nel codice penale sia necessaria la richiesta del Ministro della giustizia per procedere nei confronti dell'autore del reato, la stessa debba essere autonomamente presentata anche nei confronti dell'Ente perché questo possa essere perseguito per l'illecito che lo riguarda.

Va altresì evidenziato che, in ogni caso, per una porzione rilevante dei reati contemplati dal Decreto e commessi all'estero dal cittadino la procedibilità nei confronti dell'Ente non è sottoposta ai filtri descritti, atteso che per gli stessi sono previsti minimi edittali di pena più elevati di quelli in tal senso contemplati dal comma 1 dell'art. 9 c.p.

Per lo più si tratta di reati (come, ad esempio, quelli di criminalità organizzata o quelli in materia di pedopornografia) consumati più che altro nel contesto di imprese totalmente criminali, ma tra di essi vanno annoverati anche quelli di riciclaggio e di market abuse, in grado di interferire, invece, con l'operatività di enti non creati al solo scopo di commettere attività illecite.

Tutte le fattispecie contemplate dagli artt. 9 e 10 c.p. presuppongono, comunque, che il reo, al momento dell'esercizio dell'azione penale, si trovi nel territorio dello Stato. Gli stessi articoli prevedono poi in alcuni casi anche una condizione negativa e cioè che l'autore del reato non sia già stato estradato nel Paese di consumazione del medesimo ovvero che la sua estradizione, pur disposta, non sia stata accettata da parte di quest'ultimo.

In definitiva il comma 1 dell'art. 4 sembra affermare che possa procedersi nei confronti dell'Ente soltanto quando si siano realizzate tutte le condizioni che consentirebbero di procedere anche nei confronti

dell'autore del reato e dunque anche che questi, laddove richiesto, si trovi nel territorio italiano ovvero non sia stato estradato.

In conclusione, tralasciando l'ipotesi dei delitti politici (che può considerarsi residuale se riferita alla responsabilità degli enti), gli unici reati commessi all'estero (tanto dal cittadino, quanto dallo straniero) per cui può essere promossa incondizionatamente l'azione amministrativa nei confronti delle persone giuridiche che hanno la sede principale in Italia sono i falsi nummari previsti dall'art. 7 c.p. ed inseriti nel catalogo di cui all'art. 25 bis del Decreto.

Un'implicita deroga alla disciplina contenuta nell'art. 4 del Decreto è stata introdotta dagli artt. 3 e 10 legge 16 marzo 2006, n. 146, che hanno ampliato l'ambito della responsabilità dell'Ente anche ad un'articolata serie di reati di criminalità organizzata (ad es., delitti di associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.) per l'ipotesi in cui la consumazione dei suddetti delitti integri altresì la fattispecie del reato transnazionale.

Ai sensi della predetta legge, è "reato transnazionale" quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che veda il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato ed inoltre che sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero, infine, sia commesso in uno Stato ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.

Non, dunque, ogni reato transnazionale fonda la responsabilità dell'Ente, ma soltanto quelli elencati nel catalogo contenuto nell'art. 10 legge 146/2006; per converso i reati del catalogo possono costituire presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente esclusivamente se assumono, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, carattere transnazionale.

In tali casi, pertanto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 4 del Decreto viene "scavalcato" dalla normativa speciale, che ne crea uno autonomo fondato sul carattere "transnazionale" del reato-presupposto. Il generale rinvio contenuto nell'ultimo comma dell'art. 10 legge 146/2006 alla disciplina del Decreto determina peraltro che a quest'ultima dovrà guardarsi per ricavare gli altri elementi costitutivi della fattispecie tipica da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente: pertanto è necessario che anche il "reato transnazionale" sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente e dai soggetti funzionalmente legati allo stesso da uno dei rapporti qualificati indicati nell'art. 5 del Decreto.

1.5. (Segue): responsabilità “personale” e colpa “organizzativa”.

La responsabilità amministrativa dell’Ente può configurarsi soltanto qualora il reato presupposto sia commesso da persone fisiche in rapporto qualificato con la persona giuridica. Al riguardo occorre puntualizzare che la responsabilità degli Enti è propria e diretta; ne deriva che la persona fisica autrice del reato viene chiamata a rispondere della propria condotta secondo le norme penali, mentre l’Ente, ai sensi del Decreto, è sanzionabile nella misura in cui abbia omesso di adottare strumenti e procedure idonei a prevenire la commissione di “quel” reato. Costituisce conferma dell’autonomia della responsabilità dell’Ente l’art. 8, comma 1, del Decreto, secondo cui essa sussiste anche quando l’autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall’amnistia (7).

Secondo la Relazione al Decreto, una volta accertata la commissione di un reato presupposto, l’Ente ne deve rispondere sul piano amministrativo, anche a prescindere dall’identificazione dell’autore dell’illecito, «a condizione» che alla persona giuridica sia «imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del modello preventivo» (8).

Quanto al rapporto qualificato tra Ente e reo, debbono distinguersi due ipotesi:

- a) reato commesso da persone fisiche che rivestano posizioni di vertice, cioè «*di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso*» (art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto: d’ora innanzi i “Soggetti Apicali”) (9);
- b) reato commesso da persone fisiche «*sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*» (art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto: d’ora innanzi i “Soggetti Sottoposti”) (10).

(7) Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, Citibank N.A., in www.rivista231.it.

(8) Relazione al Decreto legislativo «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», in *Dir. giust.*, 2001, n. 20, 20.

(9) Oltre ai membri del Consiglio di Amministrazione sono da considerarsi Soggetti Apicali, in via esemplificativa, i componenti del Consiglio di Gestione, i direttori generali, coloro in capo ai quali vi sia stato un trasferimento o una delega di funzioni anche in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le persone che dirigono unità periferiche dotate di autonomia finanziaria e funzionale (ad es.: soggetti preposti a sedi secondarie, filiali, stabili organizzazioni territoriali di società estere, direttori di stabilimento), gli amministratori di fatto.

(10) Sono compresi nella categoria dei Soggetti Sottoposti anche tutti i soggetti esterni all’organigramma aziendale, formalmente non inquadrabili in un rapporto di lavoro

L'illecito ascrivibile all'Ente si dipana, in sintesi, attorno ad una fattispecie complessa, costituita, **sul piano oggettivo**, da due elementi essenziali:

- 1) la realizzazione di un reato, integrato nei suoi estremi oggettivi e soggettivi, da parte di un soggetto che abbia un rapporto qualificato con la persona giuridica, e
- 2) la commissione del reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

A tali componenti si aggiunge **l'elemento soggettivo** costituito dalla c.d. *colpa di organizzazione* ⁽¹⁾, diversamente connotato a seconda che il delitto sia stato commesso da un Soggetto Apicale o da un Soggetto Sottoposto.

Secondo l'art. 5 del Decreto:

1. *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*

a) *da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*

b) *da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).*

2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*

Da tale distinzione tra funzioni apicali e funzioni subordinate discendono due differenti statuti della colpa di organizzazione: nelle ipotesi di reati commessi da soggetti che rivestono (**anche di fatto**) **posizioni apicali**, l'Ente risponde per non aver apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione del rischio reato, mentre, nelle ipotesi di reato commesso da **soggetto subordinato**, l'Ente è sanzionato per avere agevolato la consumazione del reato, in una sorta di concorso, mediante omissione, nel reato del sottoposto.

Più in particolare, nel caso di **reati commessi da Soggetti Apicali**, il legislatore ha individuato la colpevolezza dell'Ente nelle scelte di politica d'impresa, strutturando il criterio d'imputazione della responsabilità in termini di inversione dell'onere probatorio. Nondimeno, l'adozione – e l'efficace attuazione – del Modello consente all'Ente di superare la

dipendente, che eseguono un incarico sotto la direzione e il controllo dei Soggetti Apicali dell'ente. Ai fini della responsabilità amministrativa rileva soltanto che l'Ente risulti impegnato dal compimento di un'attività destinata ad esplicare i propri effetti nella sua sfera giuridica. Sono, dunque, Soggetti Sottoposti anche i c.d. lavoratori parasubordinati, mentre risulta più controverso e deve valutarsi caso per caso l'estensione dell'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto ai collaboratori esterni.

⁽¹⁾ Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2010, S. e altro, in *Guida dir.*, 2010, n. 39, 98.

presunzione, dimostrando di non avere in alcun modo agevolato la commissione del reato.

A tal proposito, l'art. 6 comma 1 del Decreto prevede che:

1. *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

Nel caso, invece, dei reati commessi da **Soggetti Sottoposti** la colpevolezza dell'Ente si traduce in una colpa di organizzazione integrata da un deficit di controllo, che può ritenersi escluso solo se l'Ente ha adottato **prima della commissione del fatto** un modello idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi (art. 7).

In tale ipotesi, il difetto di direzione o di vigilanza deve essere provato dall'accusa.

Ulteriore presupposto ai fini della responsabilità amministrativa dell'Ente è che il reato sia commesso «*nel suo interesse o a suo vantaggio*» (art. 5, comma 1, del Decreto). L'interesse od il vantaggio costituiscono il titolo di riferibilità all'Ente del reato commesso dai Soggetti Apicali o Sottoposti, sopperendo alla mancata corrispondenza fra autore dell'illecito produttivo di conseguenze giuridiche e destinatario di tali conseguenze.

L'interesse (tensione verso un risultato caratterizzata dalla presenza di una relazione tra un soggetto-persona fisica ed un oggetto-bene) ed il vantaggio (evento naturalistico che ha procurato un beneficio all'Ente, verificabile *ex post*) vengono indicati dal Decreto come criteri autonomi di imputazione, nonostante siano stati da alcuni ritenuti un'endiadi, poiché l'interesse sarebbe sempre necessario al configurarsi della responsabilità, mentre il vantaggio potrebbe anche mancare (v. ad es. art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto)⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Cass., Sez. II, 20 dicembre 2005, Jolly Mediterraneo, cit., ha precisato che «[i]n tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati «nel suo interesse o a suo vantaggio», non si concretizza in un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse «a monte» per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in

Con riferimento specifico ai delitti colposi di cui all'art. 25 *septies* del Decreto, la giurisprudenza ha precisato che il requisito dell'interesse o del vantaggio deve essere individuato non già in relazione agli eventi illeciti non voluti (morte, lesioni), bensì alla condotta che la persona fisica abbia tenuto nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'Ente ⁽¹³⁾.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto, l'Ente non risponde se i Soggetti Apicali o i Sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ⁽¹⁴⁾.

1.6. (Segue): i delitti tentati.

Qualora i reati di cui al Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25 *duodecies*) siano compiuti nelle forme del tentativo ⁽¹⁵⁾, secondo l'art. 26, comma 1, del Decreto «*le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà*», mentre l'ente non risponde dell'illecito ove impedisca «*volontariamente [...] il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento*» (comma 2). In tale ipotesi, l'esclusione delle sanzioni discende dall'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione fra Ente e Soggetti qualificati. Trattasi di una forma speciale della c.d. "desistenza volontaria" e del "recesso attivo" previsti dall'art. 56, comma 4, c.p.

concorso reale». Più di recente (Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, X, in www.rivista231.it), il Giudice di Legittimità ha precisato in riferimento all'art. 25-ter del Decreto (il quale non contempla il «vantaggio») che l'interesse «esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi *ex ante*. Si tratta di una tensione che deve esperirsi in un piano di oggettività, concretezza ed attualità, sì da potersi apprezzare in capo all'ente, pur attenendo alla condotta dell'autore del fatto, persona fisica».

⁽¹³⁾ Cfr. Ass. Torino, Sez. II, 15 aprile 2011, THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni S.p.A. ed altri, in www.rivista231.it, ove la Corte rileva che «le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio [...], le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione».

⁽¹⁴⁾ Cfr., da ultimo e per tutte, Cass., Sez. V, 26 aprile 2012, cit.

⁽¹⁵⁾ Com'è noto, ai sensi dell'art. 56 comma 1 c.p. risponde di delitto tentato «*Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto [...] se l'azione non si compie o l'evento non si verifica*». In giurisprudenza v. Cass., Sez. V, 13 gennaio 2009, Fondazione Centro, in *Mass. Uff.*, n. 242567, secondo la quale la responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo.

1.7. Responsabilità amministrativa dell'Ente e vicende modificative.

Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del Decreto «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune». Ne deriva che i soci o gli associati non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale di tale tipologia di obbligazioni, a differenza di quanto accade per le obbligazioni di natura civilistica nell'ambito di alcune tipologie societarie ed associative.

L'autonomia della responsabilità deve, peraltro, misurarsi con le vicende modificative dell'Ente connesse ad operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Gli artt. 28-33 del Decreto disciplinano simili ipotesi secondo due direttrici: a) impedire che attraverso le predette operazioni venga elusa la responsabilità amministrativa dell'Ente; b) evitare di penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi.

In caso di trasformazione dell'Ente «resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto». Ed invero, è noto come la trasformazione determini un semplice mutamento di tipologia societaria senza cagionare l'estinzione dell'originario soggetto giuridico.

Di analogo tenore la disposizione successiva per la quale, nell'ipotesi di fusione, anche nella forma dell'incorporazione, «l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione» (art. 29 del Decreto). La norma costituisce applicazione con riferimento a tale specifica ipotesi dell'art. 2504 bis, comma 1, c.c., secondo cui l'Ente finale assume i diritti e gli obblighi degli Enti partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i rapporti sostanziali e processuali anteriori alla stessa fusione.

Più complessa la disciplina in caso di scissione. In proposito l'art. 30, comma 1, del Decreto dispone per il caso di scissione parziale che l'Ente scisso conserva la propria responsabilità riguardo ai fatti anteriori all'efficacia della scissione. Ai sensi del comma 2 gli «enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso» per tali fatti, ma «l'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato». Infine (comma 3), le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano all'Ente a cui rimane o viene trasferito il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Seguono gli artt. 31 e 32: il primo prevede una disciplina comune alla fusione ed alla scissione per la determinazione delle sanzioni; il secondo

consente al giudice di tenere conto di condanne inflitte agli Enti partecipanti alla fusione od all'Ente scisso ai fini della reiterazione ex art. 20 del Decreto, con riferimento agli illeciti dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione relativi a reati successivamente commessi.

Quanto alla cessione ed al conferimento di azienda, l'art. 33 del Decreto costituisce applicazione della generale disciplina dell'art. 2560 c.c. ⁽¹⁶⁾. In particolare, qualora sia ceduta l'azienda «*nella cui attività è stato commesso il reato*» il cessionario è di regola solidalmente obbligato al pagamento della sanzione comminata al cedente. Tuttavia viene fatto salvo il beneficio della previa escussione del cedente (comma 1) e la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta (comma 1) ed «*alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza*». Al contrario, non si estendono al cessionario le sanzioni interdittive inflitte al cedente ⁽¹⁷⁾.

L'esegesi giurisprudenziale ha, infine, chiarito che, nell'ipotesi di fallimento della persona giuridica, non si determina *ipso iure* l'estinzione dell'illecito amministrativo dipendente da reato del quale l'Ente è chiamato a rispondere nel processo penale, conseguendo l'estinzione alla successiva cancellazione della società dal registro delle imprese ⁽¹⁸⁾.

1.8. Il sistema sanzionatorio.

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto sono: a) la sanzione pecuniaria; b) la sanzione interdittiva; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Significativo, in ordine alla disciplina sanzionatoria, quanto osservato nella Relazione illustrativa al Decreto: «*il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il*

⁽¹⁶⁾ Così l'art. 2560 c.c.: «*L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori*».

⁽¹⁷⁾ Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell'azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente (Cass., Sez. VI, 11 giugno 2008, Holiday Residence s.r.l., in *Mass. Uff.*, n. 240168).

⁽¹⁸⁾ Cass., Sez. V, 16 novembre 2012, Franza e altro, in *Mass. Uff.*, n. 254326; Cass., Sez. V, 26 settembre 2012, Magiste International, in *Guida dir.*, 2013, n. 1, 83; Cass., Sez. V, 2 ottobre 2009, Mondial Spa, in *Cass. pen.*, 2012, 3071.

collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato».

La **sanzione pecuniaria** è disciplinata dagli artt. 10 e ss. del Decreto ed è sanzione di applicazione necessaria (art. 10, comma 1), commisurata con un sistema che implica un duplice apprezzamento.

In prima battuta il giudice determina la sanzione pecuniaria per quote da cento a mille (art. 10, comma 2), *«tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti»* (art. 11, comma 1).

In seguito, dopo aver stabilito il numero delle quote entro i minimi e massimi previsti per legge in relazione alle singole fattispecie, il giudice fissa l'importo di ciascuna quota che deve essere compreso tra Euro 258,00 ed Euro 1.549,00, effettuando la propria valutazione *«sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»* (art. 11, comma 2) ⁽¹⁹⁾.

Da segnalare che in alcune ipotesi tassativamente previste dall'art. 12 del Decreto la sanzione pecuniaria viene ridotta pur non potendo mai essere inferiore ad Euro 10.329,13.

Vengono, inoltre, previste dal Decreto le seguenti **sanzioni interdittive** (art. 9, comma 2):

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tali sanzioni si applicano solo con riferimento ai reati per i quali sono espressamente previste (art. 13, comma 1), hanno una durata compresa fra tre mesi e due anni (art. 13, comma 2) ed il giudice ne determina *«il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso»* (art. 14, comma 1), potendo, ove necessario, applicarne più congiuntamente (art. 14, comma 3).

L'art. 13, comma 1 subordina l'applicabilità delle sanzioni alla ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) *«l'ente ha tratto dal reato un*

⁽¹⁹⁾ Come affermato al punto 5.1. della Relazione al Decreto, *«[q]uanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente».*

profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative»; b) «in caso di reiterazione degli illeciti» (cfr. art. 20 del Decreto: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per altro precedente).

In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono applicarsi quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità (art. 13, comma 3, che richiama l'art. 12, comma 1, del Decreto), ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'art. 17.

Occorre sottolineare che l'interdizione dall'esercizio dell'attività può applicarsi solamente quando le altre sanzioni interdittive risultino inadeguate (art. 14, comma 4), potendo essere in determinati casi surrogata dalla nomina di un Commissario giudiziale ex art. 15 del Decreto.

Nelle più gravi ipotesi previste dall'art. 16 del Decreto le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

Ai sensi dell'articolo 19 del Decreto viene sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** – anche per equivalente – del prezzo (denaro od altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato ⁽²⁰⁾, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. «Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede».

La **pubblicazione** in uno o più giornali **della sentenza di condanna**, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente (art. 18).

⁽²⁰⁾ Il profitto del reato nel sequestro preventivo funzionale alla confisca, disposto ai sensi degli artt. 19 e 53 del Decreto nei confronti dell'ente collettivo, è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente (*ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, Fisia Italmobiliare S.p.A., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1263). Occorre peraltro precisare che la confisca del profitto del reato contemplata dagli artt. 9 e 19 del Decreto si differenzia da quella configurata dall'art. 6, comma quinto, del medesimo provvedimento applicabile nella sola ipotesi in cui difetti la responsabilità della persona giuridica, costituente uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto, con benefici comunque a vantaggio dell'ente (Cass., Sez. II, 27 giugno 2012, F.P., in www.rivista231.it).

1.9. Le misure cautelari.

Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'Ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta, in via cautelare, soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata⁽²¹⁾.

Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Le stesse, peraltro, possono essere sospese se l'Ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie.

La cauzione consiste nel deposito presso la cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.

Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla cassa delle ammende.

⁽²¹⁾ Il giudice, nell'applicazione delle sanzioni interdittive, deve tener conto della realtà organizzativa dell'ente per neutralizzare il luogo nel quale si è originato l'illecito, valorizzando l'adeguatezza e la proporzionalità della sanzione, nel rispetto del criterio dell'*extrema ratio*. La "specifica attività" richiamata dall'art. 14 del Decreto in materia di scelta delle sanzioni, ad opera del giudice, impone che la tipologia sanzionatoria non operi in modo generalizzato e indiscriminato, ma si adatti, ove possibile, alla specifica attività dell'ente che è stata causa dell'illecito (Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2010, X, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 943).

Se si realizza la condotta riparatoria, il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca e la fideiussione prestata si estingue. Le misure cautelari sono revocate pure d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità o quando ricorrono le ipotesi di condotta riparatoria.

Quando le esigenze cautelari risultano attenuate o la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'Ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare la metà del termine massimo indicato. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare i due terzi del termine massimo indicato. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.

La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

1.10. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità amministrativa.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono l'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo", il quale svolge una funzione di prevenzione rispetto alla commissione dei reati sopra indicati, ma soprattutto consente all'Ente di ottenere un'esenzione od una limitazione della propria responsabilità qualora gli stessi siano commessi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Decreto il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

Quanto alla capacità del modello di fungere da esimente della responsabilità amministrativa, occorre distinguere l'ipotesi in cui il reato sia commesso dai Soggetti Apicali da quella in cui lo stesso sia compiuto dai Soggetti Sottoposti.

Con riferimento alla prima ipotesi, l'art. 6, comma 1 stabilisce un'inversione dell'onere della prova, imponendo all'Ente che voglia risultare esente da responsabilità amministrativa di dimostrare che:

a) *l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;*

b) *il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;*

c) *le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;*

d) *non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).*

Nella seconda ipotesi, l'Ente viene ritenuto responsabile se la commissione del reato presupposto da parte della persona fisica è stata resa possibile dalla inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7, comma 1), ma la predetta responsabilità viene esclusa se l'Ente, «prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (comma 2).

In definitiva, il Decreto, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati presupposto tassativamente indicati da parte di un soggetto che abbia agito in nome e per conto della persona giuridica, si basa sull'assunto che il reato «è fatto della società, di cui essa deve rispondere»: la persona fisica che, nell'ambito delle proprie competenze societarie, agisce nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, opera, quindi, come organo e non come soggetto distinto rispetto all'Ente medesimo; né la degenerazione di tale attività in illecito penale è di ostacolo all'immedesimazione. L'Ente, quindi, risponde per fatto proprio, senza alcuna violazione del principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost.). Né, in proposito, si costruisce alcuna inammissibile ipotesi di responsabilità oggettiva, perché il sistema prevede la necessità che sussista la cosiddetta colpa di organizzazione dell'Ente, basata sul non aver predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di uno dei reati presupposti: è il riscontro di tale deficit organizzativo che, quindi, consente l'imputazione all'Ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo. A tal proposito, grava certamente sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e



l'accertamento dell'illecito penale presupposto in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dell'Ente e che questa abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso. Per converso, è onere dell'Ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, le condizioni liberatorie di segno contrario di cui all'art. 6 del Decreto.



SEZIONE II IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI COSTA D'ORO S.P.A.

2.1. La società.

Nel 1968, nella città di Spoleto, le famiglie Sabatini e Santirosi decisero di mettere al servizio del cliente l'esperienza maturata nella produzione dell'olio extravergine di oliva, fondando la COSTA D'ORO S.n.c.

Nata inizialmente come piccola azienda familiare a carattere locale, la COSTA D'ORO ha conquistato e consolidato nel tempo, sia nel mercato nazionale che internazionale, l'immagine di azienda orientata alla qualità del prodotto fornito alla propria clientela.

L'evolversi del mercato e l'ampliamento del raggio di azione in cui l'azienda si trovava ad operare spinsero successivamente l'oleificio COSTA D'ORO a muoversi verso la nuova zona industriale di Spoleto, in un contesto territoriale dove era possibile dotarsi di ampie capacità di stoccaggio e di un maggiore potenziale produttivo, in grado di soddisfare le sempre maggiori richieste provenienti dai mercati verso i quali l'azienda si affacciava con successo.

Nel 1990, raggiunte dimensioni di riguardo sia in termini di fatturato che di aree geografiche servite, i soci fondatori decisero di attuare una ristrutturazione societaria mediante un'operazione di fusione tra le due società facenti capo alla proprietà, costituendo la COSTA D'ORO S.r.l.

Nel 2002, la COSTA D'ORO S.r.l. si è trasformata nell'attuale COSTA D'ORO S.p.A., un'azienda affermata nel panorama nazionale ed operante in circa 60 paesi nel mondo.

L'azienda impiega oggi circa 60 dipendenti, con un fatturato (2009) pari a € 70.000.000; è presente nelle principali catene della Grande Distribuzione italiana, e in quasi 5.000 punti vendita del dettaglio tradizionale.

Ad oggi, la forte presenza di COSTA D'ORO nei mercati esteri si sta dimostrando sempre più fattore strategico per lo sviluppo dell'azienda.

L'oleificio COSTA D'ORO di Spoleto, peraltro, è stato la prima azienda olearia, in Italia e nel mondo, certificata ISO 9002 già dal 1996.

La Società ha per oggetto l'industria e il commercio degli oli d'oliva e di semi ed ogni attività accessoria ed affine, ivi compresi la lavorazione e la commercializzazione di prodotti, anche non alimentari, derivati dagli oli di oliva e di semi, e/o che hanno quali elementi costitutivi e/o ingredienti gli oli di oliva e/o di semi.

Il commercio dei suddetti prodotti viene svolto all'ingrosso e al dettaglio, sia in Italia che all'estero.

La Società ha altresì ad oggetto la promozione, la proposta, la gestione, lo svolgimento per conto proprio e/o di terzi di programmi di ricerca applicata orientati alla coltivazione, produzione, trasformazione, sviluppo e miglioramento di prodotti e/o tecnologie afferenti ai settori di riferimento.

2.2. Le linee guida di Confindustria ed il modello organizzativo di COSTA D'ORO S.p.A.

In conformità agli elevati standard etici, qualitativi e di sicurezza che da sempre ne caratterizzano l'operato ed alle prescrizioni contenute nel Decreto, COSTA D'ORO S.p.A. ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo e gestionale volto a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto «i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».

In particolare, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, correttezza, trasparenza e qualità delle attività aziendali, COSTA D'ORO S.p.A. ha adottato ed attua le misure organizzative, di gestione e di controllo descritte nel presente documento, di seguito indicato come "Modello", in conformità alle indicazioni contenute nelle LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001, approvate da Confindustria il 7 marzo 2002 ed aggiornate al 31 marzo 2008.

In tale documento si precisa che l'art. 6 comma 2 del Decreto, nell'indicare le caratteristiche essenziali per la costruzione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, evoca nelle lettere a) e b) un tipico sistema di gestione dei rischi (*risk management*) il quale deve articolarsi in due fasi principali:

a) l'identificazione dei rischi: ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal d. lgs. n. 231/2001;

b) la progettazione del sistema di controllo (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente), ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire

(congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: i) la probabilità di accadimento dell'evento e ii) l'impatto dell'evento stesso. Il sistema brevemente delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad un'attività una tantum, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

Le stesse Linee Guida poi, nell'esplicitare i passi operativi che l'ente dovrà compiere per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti imposti dal d. lgs. n. 231/2001, li identificano:

a) nella inventariazione degli ambiti aziendali di attività, volta alla realizzazione di una mappa delle aree aziendali a rischio;

b) nell'analisi dei rischi potenziali, volta alla realizzazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate al punto precedente;

c) nella valutazione/costruzione/adeguamento del sistema di controlli preventivi già esistenti all'interno della realtà aziendale di riferimento, volta alla realizzazione di una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari.

Nello specifico, al fine di prevenire il rischio di commissione di reati dai quali possa derivare la responsabilità di COSTA D'ORO S.p.A. ai sensi del Decreto, il Modello:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni di COSTA D'ORO S.p.A. in relazione ai reati da prevenire;
- fissa modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede specifici obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché ad implementarne contenuti ed operatività;
- prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica e rivisitazione nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di cui lo stesso si compone o si verificano mutamenti dell'organizzazione o delle attività di COSTA D'ORO S.p.A. ovvero del quadro normativo di riferimento.

Chiunque operi per COSTA D'ORO S.p.A. o collabori con essa è obbligato ad attenersi alle pertinenti prescrizioni del Modello, ed in specie ad osservare gli obblighi informativi dettati per consentire il controllo di conformità delle attività poste in essere alle prescrizioni di riferimento.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di COSTA D'ORO S.p.A. in Spoleto, Via Crispino Merini n. 1 ed è a disposizione di chiunque abbia titolo a consultarla.

COSTA D'ORO S.p.A. provvede a notificare a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione.

2.3. Metodologia seguita per l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo.

In forza della Convenzione stipulata, in data 20 settembre 2012, tra il Dipartimento di Diritto Pubblico dell'Università degli Studi di Perugia e COSTA D'ORO S.p.A., l'équipe accademica ha realizzato una ricerca avente per oggetto l'«*analisi delle aree di rischio, in relazione alle previsioni del d.lgs. n. 231 del 2001, all'interno della COSTA D'ORO S.p.A.*» e la «*formalizzazione delle evidenze emerse*».

Alla luce dei risultati in quella sede raggiunti, il presente Modello è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di illecito amministrativo e di reato-presupposto attualmente contemplate dal Decreto e, in tale ambito, delle condotte illecite che potrebbero essere realizzate nei vari settori di attività di COSTA D'ORO S.p.A., nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il processo seguito per la predisposizione e formalizzazione del Modello si è pertanto sviluppato attraverso i passaggi di seguito indicati:

- a) analisi della struttura societaria ed organizzativa di COSTA D'ORO S.p.A. mediante l'acquisizione e l'esame della documentazione a tal fine rilevante. Nel dettaglio, oltre ai documenti già acquisiti nell'ambito della ricerca universitaria [(cfr., tra gli altri, la visura ordinaria della società, aggiornata al 21 settembre 2012; l'organigramma aziendale nominativo (rev. 3 del 1.6.2012) e l'organigramma della sicurezza (rev. 4 del 18.9.2012); il mansionario (riguardante le seguenti figure: **direttore generale; responsabile finanziario; responsabile controllo di gestione, bilancio, fiscalità; responsabile produzione; direttore logistica; responsabile ufficio tecnico/sicurezza; responsabile ufficio acquisti; responsabile area manager export; responsabile commerciale Italia; responsabile manutenzione; responsabile gestione qualità; addetto controllo qualità in produzione; responsabile laboratorio; addetta al laboratorio**); il Manuale di Gestione della Qualità, comprensivo del Sistema di Gestione della Sicurezza, dei prerequisiti operativi, dei prerequisiti base, di tutte le procedure e le istruzioni operative ivi richiamate; il Documento di Valutazione dei Rischi di COSTA D'ORO

S.p.A.; il Manuale di Autocontrollo Igienico Sanitario, cd. Manuale HACCP (rev. 4 del 26.7.2012); il documento avente ad oggetto la “Policy aziendale in materia di privacy, di regole comportamentali nell’ambito del rapporto di lavoro, di utilizzo dei beni aziendali”; il documento “Politiche e implementazione backup”], si è provveduto ad acquisire ulteriormente l’organigramma aggiornato alla data del 1° marzo 2013, i mansionari aggiornati, l’estratto del Verbale del CDA del 28 giugno 2012 ed una visura storica della Società aggiornata al 18 marzo 2013;

- b) monitoraggio dell’operatività aziendale, attraverso l’esame dettagliato di ciascuna attività, destinato a verificarne i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, nell’ottica di appurare la sussistenza di comportamenti suscettibili di integrare i reati-presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto;
- c) analisi e valutazione dell’effettiva esposizione al rischio di commissione dei reati-presupposto e delle procedure e controlli già in essere, attraverso colloqui effettuati con il metodo dell’intervista a Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti coinvolti nei processi operativi e/o decisionali interessati dalle attività “sensibili”;
- d) definizione, ove necessario, di modifiche e integrazioni alle procedure e/o ai controlli e loro implementazione;
- e) redazione di appositi *Principi generali di comportamento e procedure operative a presidio delle attività a rischio* (uno per ogni attività “sensibile”), volti a definire i controlli sul processo di formazione ed attuazione delle decisioni della Società idonei a prevenire la commissione dei reati;
- f) predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello, del Codice etico e/o dei *Principi generali di comportamento e procedure operative a presidio delle attività a rischio*;
- g) regolamentazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati-presupposto;
- h) istituzione di un Organismo di Vigilanza e definizione dei flussi di informazione da indirizzare nei suoi confronti e di quelli che il medesimo deve instaurare nei riguardi del Consiglio di Amministrazione.

2.4. I reati configurabili nella realtà aziendale di COSTA D’ORO S.p.A.

L’analisi della realtà aziendale, della struttura organizzativa e delle dinamiche decisionali ed operative attraverso cui si esplicano le attività di

COSTA D'ORO S.p.A. non ha fatto emergere un apprezzabile rischio di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, dei reati presupposto di seguito indicati:

- **Art. 25 quater** *Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- **Art. 25 quater 1** *Pratiche di mutilazione di organi genitali femminili;*
- **Art. 25 quinquies** *Delitti contro la personalità individuale;*
- **Art. 25 sexies d. lgs. n. 231 del 2001** *Abusi di mercato;*
- **Art. 10 l. n. 146 del 2006** *Reati transnazionali.*

Analogamente, si considerano non apprezzabili i rischi legati alla perpetrazione di quelle fattispecie di reato che, pur richiamate dalle norme del Decreto inserite nella schematizzazione di seguito riportata, non risultano dettagliate nei loro elementi costitutivi e che vengono di volta in volta segnalate con la sigla [Omissis].

Con riferimento a tali tipologie di reato, pur non essendo stati riscontrati allo stato rischi significativi, COSTA D'ORO S.p.A. effettua comunque un monitoraggio continuo della propria struttura interna, dei dipendenti e dei collaboratori di cui si avvale nonché delle iniziative imprenditoriali ed economiche in qualunque forma intraprese, in particolare recependo le indicazioni e le segnalazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza all'uopo istituito.

Peraltro, all'interno del Codice Etico adottato da COSTA D'ORO S.p.A. vengono enunciati principi e regole di comportamento il cui scrupoloso rispetto costituisce la principale ed esaustiva misura di prevenzione anche rispetto a tali illeciti.

Di seguito si riportano, in relazione ad ognuna delle fattispecie di illecito "amministrativo" previste dal Decreto ritenute configurabili nell'ambito della realtà aziendale di COSTA D'ORO S.p.A., le figure di reato espressamente richiamate dal legislatore, con l'indicazione delle condotte materiali che, se poste in essere da Soggetti Apicali o Sottoposti, possono ingenerare la responsabilità della persona giuridica.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

REATI PRESUPPOSTO

Art. 316 bis c.p.

Malversazione a danno dello Stato

[I]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Soggetto attivo: chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione.

Fattispecie oggettiva del reato: distrazione, anche solo parziale, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Il delitto si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono destinati a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi ovvero laddove venga eluso il vincolo di destinazione gravante su tali somme.

Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte dell'agente di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, concessi cioè dallo Stato, altro ente pubblico, Comunità Europee, e conseguente distrazione degli stessi, ricorrente allorché il soggetto non destina le somme perché le ritiene per sé o per altri, oppure quando le destina ma per finalità diverse da quelle di cui alla causale del finanziamento.

Elemento soggettivo: dolo generico che si sostanzia nella consapevolezza di sottrarre le risorse (contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubblici) ad uno scopo prefissato *ab origine*.

Art. 316 ter c.p.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

[I]. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di

denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: indebito conseguimento, per sé o per altri, di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni comunitarie, a mezzo dell'esibizione di documentazione falsa o con l'omissione di informazioni dovute. Perché il reato si consumi è necessario che il soggetto agente consegua effettivamente l'indebita percezione. Il tentativo è configurabile, così come potrà configurarsi anche l'ipotesi della desistenza volontaria (ad es., se il soggetto presenta dei documenti falsi per ottenere una determinata erogazione ma successivamente omette di presentare altri documenti che, al momento della consegna della domanda, si era riservato di produrre, a pena di inammissibilità della domanda stessa). Il reato in commento si trova in rapporto di sussidiarietà con il reato di cui all'art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), di cui si dirà in seguito. Ed invero, l'art. 640-bis punisce una peculiare forma di truffa e cioè la captazione abusiva di risorse pubbliche realizzata facendo ricorso ai tipici espedienti della truffa, ovvero ad "artifici o raggiri". A differenza di tale ultima fattispecie, l'art. 316-ter non fa riferimento agli artifici e/o raggiri, ma postula condotte fraudolente di minore intensità quali dichiarazioni o documenti utilizzati in maniera irregolare: più precisamente, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche consiste nel conseguirle "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute".

Elemento soggettivo: dolo generico consistenze nella consapevolezza e nella volontà di esibire documentazione falsa o non completa al fine di ottenere contributi o finanziamenti *et similia* da parte dello Stato.

Art. 640 c.p.

Truffa

[I]. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

[Omissis].

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri con conseguimento di un profitto, anche non economico, per l'autore del reato e produzione di un danno patrimoniale per la vittima. L'artificio è solitamente definito come una manipolazione o

trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o – per contro – la dissimulazione di circostanze esistenti; il raggirio è fatto consistente, invece, in una attività simulatrice sostenuta da parole o argomentazioni atte a far scambiare il falso per vero. A differenza degli artifici, che necessitano di una proiezione nel mondo esterno, i raggiri possono dunque esaurirsi in una semplice attività di persuasione che influenza la psiche altrui, a prescindere da qualsiasi messa in scena.

La consumazione del reato si ha nel momento in cui l'agente, inducendo in errore il soggetto passivo mediante gli artifici e i raggiri, consegue effettivamente un ingiusto profitto a danno della vittima.

Soggetto passivo: la disposizione in esame è presa in considerazione ai fini di cui al Decreto con esclusivo riferimento alle ipotesi in cui la truffa sia commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 640 bis c.p.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

[I]. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa consiste nell'induzione di taluno in errore attraverso artifici o raggiri per il conseguimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La fattispecie è costituita dagli stessi requisiti della truffa, fatta salva la specificità inerente all'oggetto della frode.

Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte del soggetto attivo di contributi/sovvenzioni/finanziamenti/pubblici (concessi, cioè, dallo Stato, da altro ente pubblico o da Comunità Europee).

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 640 ter c.p.

Frode informatica

[I]. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo

comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. [Omissis].

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la fattispecie in questione è volta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento ottenuto per il tramite dell'impiego fraudolento di un sistema informatico che può realizzarsi tramite la creazione di una interferenza tanto in fase di raccolta, inserimento ed elaborazione dei dati, quanto in fase di emissione degli stessi. La condotta criminosa può pertanto articolarsi:

a) in qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico che può generare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente e/o per altri;
b) nell'intervento abusivo su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad essi pertinenti che può procurare un ingiusto profitto, con altrui danno, per il soggetto agente o per altri.

Soggetto passivo: ai fini di cui al Decreto, la norma rileva con riferimento alla condotta criminosa posta in essere a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24 bis

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 615-ter c.p.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

[I]. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

[III]. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

[IV]. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora essa sia perpetrata da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio, da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato o da un operatore del sistema in ragione della loro maggior perizia.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato si articolano:

a) nell'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza;

b) nella permanenza in un sistema informatico o telematico contro la volontà espressa o tacita del titolare.

Relativamente al punto a), per accesso non deve intendersi il mero collegamento fisico con il sistema bensì un vero e proprio collegamento logico attraverso il quale i due terminali coinvolti (quello su cui risiede il supporto informatico e quello del soggetto che perpetra il reato) possono instaurare un "dialogo" che consenta l'eventuale lettura, eliminazione, copiatura o modificazione di dati. L'accesso abusivo è perseguibile solo se la condotta potenzialmente criminosa è posta in essere contravvenendo alla volontà del titolare anche qualora non venga causata alcuna effettiva lesione della riservatezza dei dati contenuti nel sistema informatico. In tal senso si deve rilevare come la norma tuteli il diritto alla riservatezza e, di conseguenza, la protezione del "domicilio informatico" quale estensione del domicilio materiale. Pertanto, l'esistenza di misure di sicurezza a tutela del sistema informatico (sistema di protezione) costituisce, oltre che la chiara manifestazione della volontà del titolare di limitare e/o impedire l'accesso a terzi, anche il presupposto per la punibilità della condotta illecita. Come precisato da alcune pronunce giurisprudenziali, un sistema di protezione dovrebbe

articolarsi nell'azione combinata di protezioni logiche (ad es., introduzione di password, limitazione del numero di utenti che possono accedere al sistema) e/o fisico-organizzative (ad es., segregazione delle sale server o dei luoghi in cui i dati e/o i supporti elettronici sono archiviati, meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso fisico o all'utilizzo di specifici terminali). Pertanto il reato non sussiste se tali misure di protezione non sono attivate al momento dell'ingresso da parte dell'estraneo.

Per quanto concerne il punto b), gli estremi della fattispecie sono integrati anche qualora il soggetto, pur avendo validamente ottenuto l'autorizzazione all'accesso, rimanga nel sistema informatico, contravvenendo alla nuova e contraria volontà del titolare sopraggiunta solo successivamente al primo ingresso nel sistema, oppure qualora l'agente operi oltre i limiti dell'autorizzazione concessa, perseguendo fini diversi da quelli concordati (Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 4694).

Infine la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora:

- il colpevole usi violenza alle cose o alle persone o sia palesemente armato;
- dall'illecito derivi la distruzione e/o il danneggiamento del sistema, dei dati, delle informazioni e/o dei programmi in esso contenuti;
- l'illecito produca l'interruzione totale o parziale del funzionamento del sistema informatico o telematico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 617-quater c.p.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[I]. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

[II]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

[III]. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

[IV]. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Soggetto attivo: chiunque, sia nel caso in cui le condotte criminose in questione siano considerate singolarmente in modo autonomo, sia qualora esse si presentino come parti di un'unica azione criminosa posta in essere dallo stesso soggetto agente.

Fattispecie oggettiva del reato: le fattispecie criminose individuate dall'art. 617-quater, commi 1 e 2, riconducibili ad un diverso fondamento logico, sono accomunate dal bene oggetto di tutela: le informazioni che risiedono su di un sistema informatico/telematico o che sono scambiate tra più sistemi.

Il primo comma della norma sancisce la punibilità della condotta di un soggetto che, con mezzi fraudolenti ovvero senza esserne legittimato, intercetta, impedisce e/o interrompe le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o le comunicazioni che si svolgono tra più sistemi. Integra gli estremi del reato in commento anche la condotta di un soggetto che si avvale di mezzi volti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni.

Il secondo comma ricostruisce invece la condotta criminosa di quel soggetto che rivela al pubblico, anche solo parzialmente e tramite un qualunque mezzo di informazione, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

L'abusiva intercettazione delle informazioni di un sistema informatico può essere prodromica alla perpetrazione del reato di diffusione delle stesse anche se, ai fini della perseguibilità, la norma non richiede che tali condotte criminose debbano necessariamente presentarsi congiuntamente in capo al medesimo soggetto agente. Al contrario, in forza dell'autonomia loro conferita, possono essere poste in essere da soggetti diversi, in momenti anche temporali diversi.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 617-quinquies c.p.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

[I]. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: l'art. 617-quinquies completa il quadro dei reati che hanno ad oggetto l'intercettazione e la manipolazione delle informazioni relative ad un sistema informatico e/o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. La norma sancisce la punibilità dell'installazione di apparecchiature che abbiano il fine di intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico (e/o telematico) o intercorrenti tra più sistemi. Come sottolineato in giurisprudenza, all'atto dell'intercettare è possibile equiparare quello del "copiare" i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico tramite apparecchiature utilizzate a tal fine (Cass., Sez. II, 9 novembre 2007, M., in Guida dir., 2008, 4, 89). Per esplicito rinvio al quarto comma dell'articolo 617 quater, i reati sopra descritti sono sottoposti ad una pena più severa qualora siano commessi in danno di un sistema informatico o telematico dello Stato o di altro ente pubblico o da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 bis c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del rapporto di fiducia che si instaura tra l'utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato si articolano:

a) nella distruzione, cancellazione e soppressione di informazioni, dati e programmi informatici; e/o

b) nel deterioramento e/o alterazione di informazioni, dati e programmi informatici.

La pena citata dalla norma è applicabile salvo che la condotta criminosa perpetrata costituisca più grave reato e sia quindi contemplata e punita, con maggior severità, da un'altra specifica disposizione.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 ter c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del

rapporto di fiducia che si instaura tra l'utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma reca una specificazione dell'articolo 635-bis, in quanto tratteggia il reato di danneggiamento avente però ad oggetto informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o che siano, comunque, di pubblica utilità. Il legislatore ha inteso sanzionare in modo specifico le condotte criminose di:

- a) distruzione, cancellazione e soppressione; e/o
- b) deterioramento e/o alterazione quando esse abbiano ad oggetto informazioni, dati o programmi utilizzati nel pubblico interesse dallo Stato o da altro ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[II]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del rapporto di fiducia che si instaura tra l'utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma punisce le condotte già individuate dall'art. 635-bis, quali l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi che abbiano però la conseguenza di rendere inservibili, anche solo parzialmente, sistemi informatici o telematici di terzi o di ostacolarne gravemente il funzionamento.

La giurisprudenza (Cass., Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 9870) ha precisato che ai fini dell'integrazione del reato di danneggiamento di sistemi informatici ex art. 635 quater c.p., per sistema informatico deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchi interconnessi o collegati, uno o più dei quali, secondo un programma, svolga un trattamento automatico dei dati, sicché vi rientra un sistema di videosorveglianza che, composto di alcune videocamere che registrano le immagini e le trasformano in dati, si avvalga anche di un hard disk che riceve e memorizza immagini, rendendole estraibili e riproducibili per fotogrammi.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 635 quinquies c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

[I]. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

[II]. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[III]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta qualora essa sia posta in essere da un operatore di sistema, con abuso della sua qualifica. Il legislatore ha inteso, in tal modo, punire la violazione del rapporto di fiducia che si instaura tra l'utilizzatore del sistema e il soggetto che lo fornisce/gestisce che, in virtù di tale ruolo, si trova in una posizione privilegiata nel perpetrare il reato in questione.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma punisce condotte già individuate dall'art. 635-bis, quali l'introduzione e la trasmissione di dati, informazioni o programmi che abbiano però la conseguenza di rendere inservibili, anche solo parzialmente, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o di ostacolarne gravemente il funzionamento.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 615 quater c.p.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

[II]. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Soggetto attivo: chiunque. Tuttavia la norma punisce con maggior severità la condotta criminosa qualora essa sia perpetrata da un pubblico ufficiale, un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da un operatore del sistema.

Presupposto per la configurabilità del reato: la norma costituisce il naturale completamento dell'articolo 615-ter (Accesso abusivo ad un sistema informatico o

telematico) in quanto delinea il presupposto logico per la commissione del reato di “accesso abusivo” ovvero l’illecita acquisizione e diffusione di codici che consentono l’accesso a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte criminose, punibili se poste in essere fine di procurare all’agente o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, sono così raggruppabili:

- a) detenzione, diffusione e/o riproduzione di codici di accesso, parole chiave e ogni altro mezzo idoneo allo scopo;
- b) fornitura a terzi di indicazioni o istruzioni idonee al compimento dell’accesso abusivo nel sistema informatico o telematico.

Per quanto riguarda la condotta al punto a), si deve rilevare che l’atto del comunicare, e/o del consegnare e/o del diffondere codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico, deve essere necessariamente successivo a quello del “detenere”. Al contrario, per quanto riguarda l’attività di riproduzione, essa prescinde dalla detenzione stessa, dovendo, anzi, essere intesa come una riproduzione non autorizzata di un qualsiasi mezzo di accesso.

In relazione alla condotta sub b), si tratta della fornitura di tutte le informazioni tecniche necessarie per ricostruire i codici di accesso o le parole chiave in modo tale da poter aggirare o superare le misure di protezione poste a presidio del sistema informatico o telematico. Ai fini del compimento del reato, è irrilevante che i codici siano stati procurati abusivamente o mediante autonoma elaborazione degli stessi.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 615 quinquies c.p.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

[1]. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte di reato sono costituite da:

- a) danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione;
- b) interruzione, totale o anche solo parziale, o alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso riconducibili, tramite la diffusione, la comunicazione o la consegna di un programma informatico, apparecchiature o dispositivi di propria o altrui creazione.

Presupposti per la configurabilità del reato: il programma utilizzato ai fini di cui ai punti a) e b) può essere di produzione propria oppure creato da terzi. La norma punisce, pertanto, tutti quei comportamenti prodromici al danneggiamento, all'interruzione o all'alterazione di un sistema informatico (reato contemplato all'art. 635-bis c.p.) posti in essere attraverso l'utilizzo di virus, malware, o specifiche apparecchiature hardware.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 491 bis c.p.

Documenti informatici.

[1]. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Descrizione della fattispecie: la L. 48/2008 ha modificato l'art. 491-bis del codice penale abrogandone il secondo comma che recava una definizione di documento informatico strettamente connessa con il relativo supporto elettronico. L'eliminazione del legame tra il documento e il supporto che lo ospita, che tiene conto dell'autonomia strutturale e funzionale dei dati rispetto ai supporti che li contengono, consente ora alla normativa di mantenere la propria portata applicativa, anche nell'ottica delle possibili evoluzioni tecnologiche di tali supporti informatici. In tal modo deve oggi ritenersi valida la definizione di "documento informatico" fornita dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, accolta nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale) sulla scorta del quale, per documento informatico, deve intendersi "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". Ne deriva una nuova e più completa definizione di documento informatico, sostanzialmente equiparato a quello cartaceo, che si riflette nell'estensione dell'applicabilità delle norme relative alla falsità in atti (scritti), di cui al capo III del titolo VII, libro II del codice penale, ai reati commessi in danno di qualunque documento informatico, sia esso pubblico o privato, purché lo stesso abbia efficacia probatoria (si veda il primo comma dell'art. 491-bis). Il legislatore ha così introdotto una sorta di tecnica di incriminazione per "rinvio" che risponde alla duplice finalità di "non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della diversità dell'oggetto materiale" e "sottoporre a identico regime sanzionatorio fatti criminosi che non si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato".

Condotte penalmente rilevanti estese ai reati in danno di documenti informatici:

Art. 476 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: formazione di un atto falso o alterazione di un atto vero.

Art. 477 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) - qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative ovvero, mediante contraffazione o alterazione, simulazione dell'integrazione delle condizioni richieste per la loro validità.

Art. 478 (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti).

Soggetto attivo: a) pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni; b) qualunque soggetto privato o un pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni (in forza dell'articolo 482 c.p.).

Condotta criminosa: simulazione e rilascio in forma legale di una copia di un atto pubblico o privato la cui esistenza è solo supposta.

Art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Soggetto attivo: pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni (anche se la norma testualmente si riferisce a chiunque eserciti una professione forense o sanitaria).

Condotta criminosa: falsa attestazione in certificati di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

Art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato).

Soggetto attivo: cfr. sub artt. 476, 477, 478 c.p.

Condotta criminosa: cfr. sub artt. 476, 477, 478 c.p.

Art. 483 (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta criminosa: attestazione falsa al pubblico ufficiale di fatti dei quali l'atto pubblico, da quest'ultimo redatto, è destinato a provare la verità.

Art. 484 (Falsità in registri e notificazioni).

Soggetto attivo: chiunque essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione all'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali.

Condotta criminosa: produzione diretta o indiretta (sotto supervisione) di false indicazioni.

Art. 485 (Falsità in scrittura privata).

Soggetto attivo: chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Condotta criminosa: formazione, anche solo parziale, di una scrittura privata falsa o alterazione di una scrittura privata vera.

Art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta criminosa: abuso di un foglio informatico in bianco detenuto in base ad un titolo che comporti l'obbligo o la facoltà di riempirlo. L'abuso si realizza qualora il soggetto attivo scriva un atto diverso da quello a cui era autorizzato/obbligato.

Art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico).

Soggetto attivo: pubblico ufficiale, nell'esercizio delle proprie funzioni (equiparato l'incaricato di pubblico servizio);

Condotta criminosa: abuso di un foglio informatico in bianco detenuto in ragione della specifica attività lavorativa (propria del pubblico ufficiale). L'abuso si realizza qualora il soggetto attivo scriva un atto diverso da quello a cui era autorizzato/obbligato.

Art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali).

Soggetto attivo: insuscettibile di estensione.

Condotta criminosa: insuscettibile di estensione.

Art. 489 (Uso di atto falso).

Soggetto attivo: chiunque senza aver concorso nella falsità.

Condotta criminosa: utilizzo di un atto falso.

Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

Soggetto attivo: chiunque.

Condotta criminosa: distruzione, soppressione e occultamento di un atto pubblico o di una scrittura privata.

Art. 491 (Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena).

Soggetto attivo: insuscettibile di estensione.

Condotta criminosa: insuscettibile di estensione.

Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti).

Nota: nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di questi ultimi, quando tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico).

Soggetto attivo: impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Condotta criminosa: qualunque condotta criminosa individuata agli articoli precedenti.

Art. 493-bis (Casi di perseguibilità a querela).

Riferimento: artt. 485, 486, 488, 489, 490 c.p.

Procedibilità: le condotte penalmente rilevanti degli artt. 485, 486, 488, 489, 490 c.p. sono perseguibili a querela di falso della persona offesa quando concernono una scrittura privata.

Generalità: come appena evidenziato, alcuni articoli risultano inapplicabili se la condotta criminosa ha ad oggetto documenti informatici; tale limitazione è giustificata dalla sostanziale diversità degli elementi caratterizzanti le scritture private e gli atti pubblici documentali rispetto ai documenti informatici. Alcune condotte sanzionabili sono infatti condizionate dall'oggetto materiale della condotta stessa.

Per quanto riguarda l'art. 491 c.p., la non estendibilità ai documenti informatici è giustificata in ragione dell'assenza di un equivalente informatico dei documenti richiamati dalla norma (testamento olografo, cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore).

Art. 640 quinquies c.p.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 24 ter

Delitti di criminalità organizzata.

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati*

indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 416 c.p.

Associazione per delinquere.

- [I]. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
- [II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
- [III]. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
- [IV]. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
- [V]. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
- [VI]. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite in epigrafe.

Fattispecie oggettiva del reato: la caratteristica che distingue il reato associativo dal semplice accordo per commettere un reato è costituita dalla stabilità dell'organizzazione criminosa che si realizza tra le parti, volta a porre in essere una serie indeterminata di delitti e fondata su accordo illecito permanente. Il reato di associazione per delinquere presuppone l'esistenza di una organizzazione di persone e mezzi; l'articolazione di una simile associazione non è tuttavia chiara. Parte della giurisprudenza ritiene che si possa parlare di associazione per delinquere sono in relazione a quelle organizzazioni di persone e mezzi con gerarchie interne e disponibilità di risorse e mezzi; al contrario, secondo altri, sarebbe sufficiente anche solo un patto stabile e permanente tra almeno tre persone diretto al perseguimento dei fini illeciti comuni agli associati senza che sia neppure precisata la distinzione nei ruoli ricoperti. Il dettato letterale della norma non richiede comunque la creazione di una nuova organizzazione essendo utilizzabile anche una struttura preesistente già adibita ad attività lecite. Uno degli elementi costitutivi della fattispecie è rappresentato dal programma criminoso: tale programma deve tendere alla realizzazione di più delitti che non devono necessariamente essere preventivamente determinati essendo sufficiente un accordo generale per la realizzazione appunto dei cosiddetti delitti-scopo. Ulteriore elemento distintivo della fattispecie è costituito dall'esistenza di un *consortium sceleris* che può essere desunto da numerosi fattori quali, ad esempio, la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti tra i soggetti potenzialmente appartenenti ad un'associazione. Ciò posto, si sottolinea che il legislatore ha

voluto sanzionare la semplice associazione indipendentemente dalla realizzazione di condotte illecite tipiche di specifici reati. La fattispecie in commento ha carattere generale e risulta pertanto inapplicabile qualora la punibilità dell'associazione sia più specificamente disciplinata da un'altra norma penale.

Le condotte alternative di reato possono essere così ricostruite:

- a) promozione, costituzione o organizzazione dell'associazione; e/o
- b) partecipazione all'associazione.

In relazione al punto a), è possibile individuare specifici soggetti a cui tali condotte sono riferibili (ascrivibili). In particolar modo, per promotore si deve intendere colui che prende l'iniziativa per la creazione dell'associazione manifestando ai terzi il programma criminoso anche attraverso mezzi divulgativi, di per sé, leciti. Il costituente è invece quel soggetto che crea l'organizzazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento di mezzi; l'organizzatore, infine, è colui che fornisce una struttura operativa all'associazione e ne garantisce l'efficienza attraverso il reperimento di mezzi e persone necessari alla realizzazione del programma. Ai fini della pena, i capi sono equiparati ai promotori in ragione della loro posizione di supremazia gerarchica. Mentre i promotori, i costitutori e gli organizzatori possono anche essere estranei all'associazione a delinquere, i capi devono invece necessariamente farne parte.

La condotta sub b) è posta in essere da un soggetto che partecipi all'associazione ovvero sia che, condividendone il programma e gli obiettivi, pone in essere attività materiali (anche di importanza secondaria) volte a garantire la sopravvivenza dell'associazione e/o il perseguimento degli scopi sociali. Posto che il legislatore non ha identificato una specifica condotta rientrante nell'attività di partecipazione, si ritiene che qualunque azione idonea allo scopo possa rientrare nella previsione della norma.

Concorso eventuale di persone e reato associativo: in relazione al rapporto corrente tra il reato di associazione per delinquere e l'eventuale concorso nel reato associativo giova effettuare alcune precisazioni. La dottrina ha cercato di delineare gli aspetti caratteristici di ciascuna figura al fine di individuare elementi discriminanti che consentano di ricondurre una particolare condotta alla figura del partecipante piuttosto che a quella del concorrente:

- a) permanenza del reato: oltre a compiere atti criminosi l'associazione punta anche a conservarsi nel tempo e a rintracciare nuove attività delittuose. Il ruolo del partecipante deve caratterizzarsi per la presenza del requisito della permanenza che si traduce nella continuità dell'attività delittuosa prestata in favore dell'associazione; una simile continuità non è richiesta in capo al semplice concorrente che può, solo occasionalmente, compiere specifici delitti individuati nell'ambito di un'associazione per delinquere;
- b) elemento psicologico: il partecipante alla associazione aderisce alla *societas sceleris* condividendo sostanzialmente il programma e contribuendo a realizzarlo. Il concorrente è invece piuttosto spinto da scopi individuali ed egoistici e viene pertanto a mancare l'adesione al vincolo associativo.

In difetto di uno dei due elementi sub a) e b), la partecipazione alla società per delinquere lascia il passo, più correttamente, alla figura del concorso esterno al reato associativo. La configurabilità del concorso esterno è riconosciuta anche

nell'ambito del reato di associazione di tipo mafioso, ex art. 416-bis, di cui si dirà in seguito.

Elemento soggettivo: ai fini della punibilità è richiesta la sussistenza sia del dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione per delinquere, sia del dolo specifico che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti.

Art. 416 bis c.p.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere.

[I]. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

[II]. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici.

[III]. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

[IV]. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

[V]. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

[VI]. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

[VII]. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

[VIII]. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite descritte dalla norma.

Fattispecie oggettiva del reato: la fattispecie delittuosa di cui all'art. 416-bis si pone in un rapporto di specificità rispetto a quella di cui all'art. 416. Si caratterizza per alcuni elementi aggiuntivi quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che esso crea nei terzi. In merito

alla forza di intimidazione, che si configura come il timore procurato ai terzi in virtù dell'attitudine alla coazione e all'esercizio di pressioni, essa deve derivare dall'associazione nel suo complesso e non dal singolo associato. L'intimidazione non deve riguardare necessariamente la vita e l'incolumità personale, potendo rilevare anche il timore di gravi danni al patrimonio e, in mancanza di specifici atti di violenza e/o intimidatori, essa può essere desunta da circostanze obiettive che dimostrino la capacità dell'associazione di incutere timore o indurre comportamenti non voluti. In merito alle condizioni di assoggettamento e omertà, esse devono essere conseguenza della precedente attività dell'associazione che ha creato uno stato di sottomissione in conseguenza della fama criminale consolidatasi. L'assoggettamento in particolare viene inteso nel senso di sottomissione incondizionata mentre la condizione di omertà come reticenza e rifiuto di collaborare con gli organi di Stato per timore di eventuali conseguenze negative. L'associazione mafiosa persegue obiettivi più ampi rispetto a quelli dell'associazione per delinquere semplice; tali obiettivi sono tassativamente indicati al comma 3 (acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali). A rilevare sono il fine e la volontà di commettere delitti piuttosto che l'effettivo conseguimento degli scopi sociali; il fine riflette infatti la volontà di esercitare, direttamente o indirettamente, o di condizionare l'esercizio di un'attività economica facendo pressioni sugli organi competenti ad emanare atti quali concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. L'associazione può infine tendere ad influenzare la libera espressione del diritto di voto. In merito alle specifiche condotte di reato (promozione, organizzazione o direzione, partecipazione) si rinvia a quanto detto in sede di commento dell'art. 416 c.p. Si precisa tuttavia che, in relazione alla condotta di partecipazione, è sufficiente la sola adesione/agggregazione ad un'organizzazione di tipo mafioso indipendentemente dal fatto che il soggetto abbia personalmente posto in essere le attività volte a realizzare il programma di tale associazione. La norma prevede due circostanze aggravanti: la prima viene in essere qualora l'associazione utilizzi armi per il conseguimento dei propri scopi a prescindere della legittimità di tale possesso da parte dei singoli associati; la seconda invece è costituita dal reimpiego dei proventi delittuosi in attività produttive, investimenti ed attività imprenditoriali in apparenza lecite. Tale ultima circostanza aggravante va riferita all'attività dell'associazione nel suo complesso e non necessariamente alla condotta del singolo partecipante.

Elemento soggettivo: ai fini della punibilità è richiesta la sussistenza sia del dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un'associazione di tipo mafioso, sia del dolo specifico che si ravvisa nell'intenzione di contribuire al mantenimento dell'associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti.

Art. 416 ter c.p.
Scambio elettorale politico mafioso.

[1]. La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Soggetto attivo: chiunque, purché rivesta il ruolo/qualità di: a) uomo politico candidato in una competizione elettorale e/o b) sostenitore di un uomo politico candidato in una competizione elettorale. Tali soggetti possono anche essere esterni all'organizzazione mafiosa ma deve comunque sussistere un collegamento con l'organizzazione e i metodi mafiosi propri di una simile associazione.

Fattispecie oggettiva del reato: il delitto in commento si realizza in presenza di un contratto illecito tra un'associazione di tipo mafioso e il potere politico che prevede, da un lato, la promessa di voti e, dall'altro, l'erogazione di denaro in favore dell'associazione mafiosa stessa. In altri termini, l'associazione mafiosa, destinataria dell'erogazione in denaro, si impegna a far votare il candidato che l'ha elargita o anche ad ostacolare il libero esercizio del voto per falsarne il risultato, facendo ricorso all'intimidazione o alla prevaricazione mafiosa (di cui all'art. 416-bis, comma 3). Il reato si configura anche laddove non vengano posti in essere specifici atti di sopraffazione o di minaccia durante lo svolgimento della campagna elettorale, essendo sufficiente che l'indicazione di voto sia percepita all'esterno come proveniente dal un'associazione mafiosa e pertanto risulti intimidatoria e coercitiva.

Restano invece esclusi dall'ambito di applicazione della norma in commento i casi in cui il corrispettivo per la promessa di voti non sia costituito da denaro ma da altra utilità (in simili casi troveranno applicazione altre norme incriminatrici).

Elemento soggettivo: dolo generico che si sostanzia nella coscienza e nella volontà di richiedere la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro con la consapevolezza di concludere l'accordo direttamente con un'associazione di tipo mafioso o con un suo rappresentante.

Art. 630 c.p.

Sequestro di persona a scopo di estorsione.

[Omissis]

Art.74 d.p.r. 309/90

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[Omissis]

Art. 407 c.p.p.

Termini di durata massima delle indagini preliminari.

[Omissis]

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*
4. *Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*
5. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 318 c.p.

Corruzione per l'esercizio della funzione

[1] Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Fattispecie oggettiva del reato: la L. n. 190 del 2012 ha novellato la formulazione del reato di corruzione per un atto d'ufficio di cui all'art. 318 c.p. (corruzione impropria), ora ridenominato come "Corruzione per l'esercizio della funzione". Mentre nella previgente configurazione il fatto incriminato al comma primo era quello del "pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa" e, al comma secondo, quello del pubblico ufficiale che "riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto", ora la condotta espressamente contemplata è quella, complessivamente strutturata in un unico comma, del "pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa". Il primo, più evidente, segno di differenziazione tra la vecchia e la nuova ipotesi di "corruzione impropria" è rappresentato dalla soppressione del necessario collegamento della utilità ricevuta o promessa con un atto, da adottare o già adottato, dell'ufficio, divenendo quindi possibile la

configurabilità del reato anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non debba concretizzarsi in uno specifico atto. L'innovazione pare, peraltro, avere recepito, in tal modo, gli approdi dell'elaborazione della giurisprudenza di legittimità che, sia pure con riferimento alla corruzione propria, non solo ha attribuito alla nozione di atto di ufficio, intesa dunque in senso lato, una vasta gamma di comportamenti, effettivamente o potenzialmente riconducibili all'incarico del pubblico ufficiale (e quindi non solo il compimento di atti di amministrazione attiva, la formulazione di richieste o di proposte, l'emissione di pareri, ma anche la tenuta di una condotta meramente materiale o il compimento di atti di diritto privato: v. *ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 26 settembre 2006, Moschetti ed altri, in Mass. Uff., n. 234991; Id., Sez. VI, 17 marzo 2004, p.m. in c. Sartori e altri, in Mass. Uff., n. 229642), ma è giunta anche, in plurimi arresti, a prescindere dalla necessaria individuazione, ai fini della configurabilità del reato, di un atto al cui compimento collegare l'accordo corruttivo, ritenendo sufficiente che la condotta presa in considerazione dall'illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest'ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al *genus* previsto (Cass., Sez. VI, 16 maggio 2012, p.c. in c. Di Giorgio e altro, in Mass. Uff., n. 253216; Id., Sez. VI, 2 ottobre 2006, Bianchi, in Mass. Uff., n. 235727), sino al punto di affermare (in difformità da un precedente orientamento giurisprudenziale) come integri il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato *ab origine*, ma almeno collegato ad un *genus* di atti preventivamente individuabili, sia l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori (Cass., Sez. fer., 25 agosto 2009, Ferro, in Mass. Uff., n. 245182).

Peraltro, l'eliminazione dalla fattispecie di qualsiasi riferimento all'atto oggetto di scambio comporta un'asimmetria tra l'elemento oggettivo della corruzione impropria e quello della corruzione propria (art. 319 c.p.), in precedenza convergenti nell'ancorare la promessa o la dazione illecite al compimento di un atto, rispettivamente, proprio dell'ufficio ovvero contrario ai doveri di ufficio del pubblico ufficiale. A seguito della novella, dunque, la sola corruzione propria continua oggi ad essere impostata sul riferimento ad un atto dell'ufficio.

Piuttosto, vi è da chiedersi se gli approdi giurisprudenziali citati in precedenza e tesi ad escludere la necessità di individuazione dell'atto - ed in qualche misura, come detto, "legittimati" dalla nuova formulazione dell'art. 318 c.p. - continuino ad essere praticabili anche in relazione alla corruzione propria che, come appena detto, continua, con consapevole scelta differenziante del legislatore, ad essere apparentemente imperniata sul sinallagma dazione o promessa di utilità - compimento dell'atto. In altri termini la riconfigurazione esplicita della sola corruzione impropria come mercimonio della funzione o del potere potrebbe ritenersi "nascondere" una sorta di interpretazione autentica implicita dell'art. 319

c.p. divergente dai menzionati orientamenti assunti dalla giurisprudenza di legittimità.

La rimodulazione del reato in termini avulsi dal compimento di un atto e calibrata sull'esercizio, non inquadrato temporalmente dalla norma, delle funzioni del pubblico ufficiale ha reso inoltre, come già visto, inutile la distinzione, in precedenza sussistente, tra reato di corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente; di qui, pertanto, stante l'onnicomprensività della nuova ipotesi modellata dalla novella, l'operata abrogazione del comma secondo dell'art. 318 c.p.

Va poi rilevato che, nonostante la nuova riformulazione dell'art. 318 c.p. in un unico complessivo comma in luogo dei due preesistenti (rispettivamente già dedicati a corruzione impropria antecedente e corruzione impropria susseguente), il riferimento operato dall'art. 321 al "primo comma dell'articolo 318" è rimasto, verosimilmente per un difetto di coordinamento con la innovazione operata, inalterato; ciò non toglie che, per effetto dell'inglobamento di corruzione antecedente e susseguente all'interno di una unica fattispecie, il corruttore possa oggi essere punito, in forza del richiamo da parte dell'art. 321, anche per la corruzione susseguente, configurandosi in tal modo, una ipotesi di nuova incriminazione, insuscettibile, come tale, di applicazione retroattiva.

Il secondo elemento di differenziazione è costituito dal ricorso alla locuzione "danaro o altra utilità" in luogo del termine "retribuzione" per definire l'oggetto della dazione ricevuta dal pubblico ufficiale. In proposito è doveroso ricordare che proprio la qualificazione "retributiva" della dazione aveva alimentato quelle posizioni giurisprudenziali secondo cui la stessa traduceva la precisa volontà del legislatore di escludere dall'ambito di operatività della incriminazione tutte quelle situazioni non caratterizzate da un vero e proprio rapporto "sinallagmatico" tra la prestazione del corruttore e quella del corrotto e di includervi, al contrario, solo quelle dazioni o promesse proporzionate al tipo e all'importanza della prestazione richiesta al pubblico ufficiale, sicché, in definitiva, il reato doveva essere escluso sia nel caso di minima entità dell'utilità sia in quello di evidente sproporzione rispetto al vantaggio ottenuto (Cass., Sez. VI, 15 febbraio 1999, Di Pinto, in Mass. Uff., n. 213886; Cass., Sez. VI, 9 febbraio 1994, Mambelli, in Mass. Uff., n. 197982). Vi è quindi da chiedersi se, eliminato il carattere "retributivo" della dazione, il requisito della proporzionalità sia ancora necessario ai fini della configurabilità del reato ovvero se da esso debba d'ora in poi prescindersi.

Un terzo profilo di novità è rappresentato dal fatto che non è più richiesto, per effetto della contestuale modifica dell'art. 320 c.p., che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la "qualità di pubblico impiegato", sicché il reato è d'ora in avanti integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste.

Art. 321 c.p.

Pene per il corruttore.

[1]. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: le pene previste dai precedenti artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, e 320 c.p. sono applicabili anche a colui che perpetra il delitto di corruzione attiva, ovvero completa lo schema del reato di corruzione che, in ragione della sua struttura bilaterale, si articola in due distinte condotte criminose, l'una posta in essere dal corruttore e l'altra dal corrotto. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che i profili di colpevolezza sono indipendenti ed autonomi con la conseguenza che non sarà necessario individuare il corrotto al fine di condannare il corruttore e viceversa. Il soggetto agente può essere sia il privato sia un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio purché diverso da quello che compie l'atto conforme o contrario ai propri doveri d'ufficio.

Art. 322 c.p.

Istigazione alla corruzione.

[I]. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

[II]. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

[III]. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

[IV]. La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Soggetto attivo: il privato e/o il pubblico ufficiale, a seconda della specifica condotta delittuosa posta in essere.

Fattispecie oggettiva del reato: il reato viene in essere quando la proposta proveniente dal privato, nel caso di corruzione, o dal pubblico ufficiale nel caso di concussione, non sia accettata dalla controparte; la condotta posta in essere non integra pertanto gli estremi delle fattispecie di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis e 319-ter c.p., mancando del requisito essenziale della consumazione.

Per l'integrazione del reato di istigazione alla corruzione è sufficiente la sola promessa dell'utilità: la consumazione, che si sostanzia nell'accettazione, è pertanto irrilevante. Se vi fosse accettazione infatti si ricadrebbe negli estremi del reato di corruzione propria o impropria; anche nel caso in cui tra le parti siano intercorse trattative non conclusesi in un accordo vero e proprio, si può configurare il reato di tentata corruzione piuttosto che di istigazione.

Non rileva, ai fini dell'esclusione del reato, la tenuità della somma di denaro offerta ma anzi può essere maggiormente lesiva del prestigio del pubblico ufficiale che, per una somma irrisoria, è venuto meno ai propri doveri. Il reato è escluso solo qualora manchi la idoneità potenziale dell'offerta o della promessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore per l'evidente quanto assoluta impossibilità del pubblico ufficiale di tenere il comportamento illecito richiestogli.

Elemento soggettivo: dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di offrire denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale ovvero nell'istigazione del privato alla promessa o alla dazione di denaro o altra utilità per il compimento di un atto conforme o contrario ai doveri di ufficio di un pubblico ufficiale.

Art. 319 c.p.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.

[1]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Soggetto attivo: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riveste tale qualifica al momento del fatto.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma ha ad oggetto il reato di corruzione propria, consistente nel compimento di un atto non conforme ai doveri dell'ufficio del pubblico ufficiale. La corruzione può essere antecedente, se la retribuzione è pattuita anteriormente al compimento dell'atto, o susseguente, qualora la retribuzione si riferisca ad un atto già compiuto. La condotta delittuosa si sostanzia nell'offrire o promettere una retribuzione al pubblico ufficiale al fine di omettere o ritardare un atto del suo ufficio o al fine di compierne uno ad essi contrario. La fattispecie è quindi bilaterale e si impernia sul vincolo di corrispettività e proporzionalità tra retribuzione offerta o promessa e conseguente atto o omissione. Nella categoria degli atti contrari ai doveri d'ufficio si annoverano tutti quei comportamenti discrezionali contrastanti con la normativa, con le istruzioni di servizio o che comunque violino i doveri di fedeltà, imparzialità e onestà imposti al pubblico ufficiale. Pertanto, come sostenuto anche dalla giurisprudenza, affinché possa configurarsi il reato di corruzione propria non è necessario individuare uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio essendo sufficiente la ricezione di somme di denaro (o altra utilità) in misura tale da determinare una commistione di interessi contraria al dovere di fedeltà e imparzialità del pubblico ufficiale. Inoltre, la valutazione del reato di corruzione propria può essere incentrata anche sul servizio complessivamente reso dal pubblico ufficiale e sul risultato raggiunto, piuttosto che sul compimento di atti che potrebbero configurarsi come pienamente legittimi se considerati singolarmente.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 319 ter c.p.
Corruzione in atti giudiziari.

[I]. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

[II]. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Soggetto attivo: il giudice, il pubblico ministero, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico, il perito d'ufficio, il curatore fallimentare in virtù della natura degli atti oggetto dell'accordo criminoso tra le parti. È invece escluso, dal novero dei soggetti attivi, l'incaricato di pubblico servizio.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma sancisce la punibilità dei reati di corruzione impropria (art. 318 c.p.) e propria (319 c.p.) se commessi al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è ulteriormente inasprita se la corruzione ha comportato la condanna alla pena della reclusione superiore a 5 anni o dell'ergastolo per qualunque soggetto vittima dell'accordo tra corrotto e corruttore.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 317 c.p.
Concussione.

[I]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Soggetto attivo: pubblico ufficiale.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa è composta da più elementi e dà essenzialmente luogo a due forme di concussione, quella per costrizione e quella per induzione. In entrambe le ipotesi assume una posizione centrale l'abuso dei poteri e della qualità del soggetto attivo, ossia la strumentalizzazione, da parte dello stesso, della sua qualifica soggettiva o delle attribuzioni ad essa connesse. L'abuso dei poteri è finalizzato a costringere, con minaccia esplicita o anche solo implicita, o indurre taluno, con suggestione, inganno o qualunque altra attività di persuasione, a dare o a promettere di dare prestazioni non dovute. Per abuso dei poteri si devono intendere tutte quelle pratiche nelle quali il soggetto attivo faccia uso, nei modi previsti dalla legge, dei poteri che legittimamente gli spettano ma li adoperi per perseguire un fine illecito; l'abuso delle qualità soggettive si sostanzia invece nell'indebito sfruttamento della posizione rivestita all'interno della P.A. La commissione del delitto di concussione è legata alla effettiva qualifica del soggetto agente e non alla convinzione ingenerata nella parte lesa; non possono infatti commettere il reato in commento l'usurpatore o un dipendente a riposo. La fattispecie si impernia inoltre sulla soggezione psicologica, il timore o il

condizionamento della libertà del soggetto leso che sia stata causa del suo comportamento.

Presupposti per la configurabilità del reato: conoscenza del carattere indebito della promessa o della dazione.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 319 bis c.p.

Circostanze aggravanti.

[I]. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Soggetto attivo: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che riveste tale qualifica al momento del fatto.

Descrizione della circostanza aggravante: la norma reca un'aggravante del reato di corruzione propria, ex art. 319 c.p., antecedente e susseguente. La condotta si caratterizza per l'oggetto dell'accordo criminoso, intercorso tra pubblico ufficiale e privato, che deve necessariamente sostanziarsi nel conferimento indebito di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipulazione di contratti con la P.A. Il significativo pregiudizio arrecato allo Stato o alla P.A. nel caso di specie rende ragione dell'inasprimento delle sanzioni irrogabili tanto a livello di responsabilità penale del singolo quanto in relazione all'illecito amministrativo disciplinato dal Decreto: sotto questo profilo occorre evidenziare che il terzo comma dell'art. 25 prevede la comminatoria di una sanzione pecuniaria più elevata nel caso in cui per effetto della corruzione propria aggravata l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Elemento soggettivo: dolo specifico.

Art. 319 quater c.p.

Induzione indebita a dare o promettere utilità.

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

[II]. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Fattispecie oggettiva del reato: la fattispecie in questione si differenzia dalla concussione di cui all'art. 317 c.p., da un lato con riferimento al soggetto attivo, che ben può essere, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro con riferimento alla modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che consiste, appunto, nella sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata, infatti, per quanto riguardante la nuova

fattispecie di reato, dal comma secondo dell'art. 319 quater. Pare anzi legittimo evidenziare che proprio tale ultima scelta segnala come, in realtà, la nuova fattispecie di reato si collochi su una linea intermedia tra corruzione e concussione o, se si vuole, su una posizione più prossima al reato di corruzione, nel quale, in forza dell'art. 321 c.p., è punito infatti anche il soggetto che prometta o corrisponda l'utilità, che a quello di concussione; d'altra parte, proprio la entità più ridotta della pena prevista per il "concusso" per induzione (reclusione fino a tre anni) rispetto alla pena, ben più grave, prevista per il corruttore (come visto, da quattro ad otto anni nella nuova formulazione), è indice del fatto che il legislatore sembra avere considerato l'idoneità mitigatrice, sul piano sanzionatorio, della "induzione" proveniente dal pubblico ufficiale quale elemento di diversificazione rispetto alla corruzione vera e propria. Va aggiunto che la formulazione onnicomprensiva della nuova norma, pur dovendosi notare che il minimo edittale di pena di tre anni previsto per la nuova figura è inferiore al minimo edittale di quattro anni previsto per la corruzione ex art. 319 c.p., consente di farvi rientrare comportamenti ricollegabili a condotte del pubblico ufficiale sia conformi che contrarie ai compiti e alla funzioni dell'ufficio. Per altro verso, sempre dal lato del pubblico ufficiale, la più ridotta pena (reclusione da tre ad otto anni) rispetto a quella della concussione ex art. 317 c.p. (da sei a dodici anni) appare coerente con l'assenza di un comportamento coercitivo.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 320 c.p.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

[I]. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

[II.] In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Soggetto attivo: incaricato di pubblico servizio.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma sancisce la punibilità della condotta di corruzione propria (art. 319) e impropria (art. 318) qualora commesse da un incaricato di pubblico servizio.

Art. 322bis c.p.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

[I]. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

[II]. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

[III]. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Soggetto attivo: i membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, i funzionari o gli agenti delle Comunità europee, soggetti sottoposti a Stati membri o a qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee purché esercitino funzioni corrispondenti ai funzionari o agenti delle Comunità europee, i membri e gli addetti di enti costituiti sulla base dei trattati istitutivi delle Comunità europee nonché coloro che svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Fattispecie oggettiva del reato: la norma estende l'ambito di applicazione soggettivo dei reati di cui agli artt. 314, 316, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 c.p. ai soggetti attivi richiamati sopra.

Il comma 2 precisa inoltre che la punibilità dei delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e di corruzione propria e impropria (art. 321 c.p.) è estesa esclusivamente qualora denaro e/o altra utilità sono offerti a:

- a) uno dei soggetti richiamati al comma 1 dell'articolo in commento (soggetti attivi); o
- b) soggetti esercenti funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri stati esteri, diversi da quelli di cui al punto a), o organizzazioni pubbliche internazionali che operino al fine di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Infine, il comma 3 chiarisce che i soggetti della Comunità europea sono assimilabili ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti; in tutti gli altri casi, essi saranno più correttamente collocati nella categoria degli incaricati di pubblico servizio.

DEFINIZIONI

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 bis

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) [Omissis];
- b) [Omissis];
- c) [Omissis];
- d) [Omissis];
- e) [Omissis];
- f) [Omissis].

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 , 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 473 c.p.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

[I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

[II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Soggetto attivo: chiunque (è escluso il reato di cui all'art. 473 c.p. nel caso di concorso nella contraffazione e alterazione da parte di chi abbia usato contrassegni contraffatti o alterati).

Fattispecie oggettiva del reato: è un delitto di natura plurioffensiva essendo posto a tutela della pubblica fede riposta dal pubblico dei consumatori nella genuinità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, nonché a protezione del diritto all'esclusiva del legittimo titolare e a tutela della correttezza del mercato. Si tratta di un reato di pericolo, per il perfezionamento del quale è sufficiente il mero pericolo che dall'alterazione o contraffazione possa derivare alla pubblica fede. Essendo la portata della norma espressamente estesa anche alla pubblica fede internazionale, si intendono tutelati anche marchi, segni,

brevetti, disegni e modelli esteri. Per “marchi e segni distintivi” si intendono segni emblematici o nominativi utilizzati dall’imprenditore per contraddistinguere un prodotto o una merce, indicandone la provenienza aziendale. Sono tutelati solo i marchi registrati. I contrassegni esteri devono essere riconosciuti dall’ordinamento italiano attraverso la registrazione presso l’ufficio internazionale per la proprietà industriale che comporta l’equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia.

Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30/2005 non costituisce reato l’uso del marchio della società capogruppo da parte delle società controllate nonché l’uso da parte del cessionario o sulla base di un contratto di licenza e sempre che non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico. Non sono tutelati da tale norma i nomi dei prodotti industriali (firme, ditte, insegne, etc.) a meno che non siano registrati ed usati come marchi o segni distintivi (ad esempio i nomi di fantasia). Con il riferimento ai “brevetti” la norma intende tutelare l’invenzione brevettata, ossia il contenuto sostanziale del diritto brevettato. Per “disegni industriali” si intendono i lavori figurativi di un’opera di una qualsiasi industria; mentre con “modelli industriali” si indicano gli archetipi di una scoperta o di una nuova applicazione industriale e comprendono i modelli ornamentali (purché brevettati) e i modelli di utilità. La presentazione della domanda di brevetto (conoscibile dal pubblico) rende individuabile l’oggetto materiale della tutela penale poiché da tale momento diventa possibile l’illecita riproduzione del modello. Con riferimento ai marchi, segni distintivi delle opere dell’ingegno, prodotti industriali, brevetti, disegni e modelli industriali, come sopra definiti:

- la “contraffazione” consiste nell’abusiva riproduzione della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, così da creare confusione nel pubblico dei consumatori sull’autentica provenienza del prodotto. Deve trattarsi della riproduzione degli elementi essenziali del contrassegno genuino, la cui confondibilità deve essere valutata tenendo conto dell’impressione d’insieme e della specifica categoria di consumatori cui il prodotto è destinato;
- l’“alterazione” si realizza attraverso la falsificazione parziale della rappresentazione grafica o altrimenti espressiva dei contrassegni citati, mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali;
- l’uso di tali contrassegni deve essere fatto da persona che non concorra nella contraffazione o alterazione (altrimenti l’uso resterebbe assorbito nel reato di contraffazione o alterazione) e deve essere un uso di natura commerciale o industriale (non meramente personale) diverso da quello sanzionato all’art. 474 c.p.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, nonché nella consapevolezza che il marchio o segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

Art. 474 c.p.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

[1]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o

altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

[II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Soggetto attivo: chiunque, eccetto chi abbia concorso nella contraffazione o alterazione dei contrassegni o ne abbia fatto un uso diverso da quello contemplato all'art. 474 in esame che si applica nelle ipotesi che prescindono dalla produzione di un documento.

Fattispecie oggettiva del reato: ricorre il reato di cui all'art. 474 c.p. quando i prodotti industriali o le opere dell'ingegno detenuti per la vendita, posti in vendita o messi altrimenti in circolazione, hanno marchi o segni distintivi contraffatti o alterati. Non rientrano nell'ambito applicativo della norma i brevetti, i disegni o i modelli industriali contraffatti o alterati; né i beni che costituiscono una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza alcun marchio o segno distintivo della merce abusivamente riprodotto o falsificato. L'articolo in esame tutela non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nella genuinità dei marchi o dei segni distintivi che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta pertanto di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno. Parte della giurisprudenza ha affermato che l'eventuale grossolanità dei marchi contraffatti, tale da renderli inidonei a trarre in inganno una persona di media esperienza e diligenza circa la provenienza degli oggetti in commercio, non determina l'impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 474 poiché il reato tutela l'interesse non solo dello specifico compratore occasionale ma della generalità dei possibili destinatari dei prodotti, oltre che delle imprese titolari dei marchi e segni contraffatti a mantenere la funzione distintiva e la garanzia di provenienza dei beni in commercio. Tuttavia, altra parte della giurisprudenza ritiene che nel reato di cui all'art. 474, ricorra la causa di non punibilità di cui all'art. 49 c.p. in caso di grossolanità riconoscibile *ictu oculi* ossia quando il bene, per requisiti materiali intrinseci, sia tale da escludere l'efficienza causale originaria alla produzione dell'evento nei confronti non solo dello specifico acquirente ma dell'intera collettività, in base a criteri di valutazione *ex ante*, riferibili a qualsiasi persona fornita di comune discernimento e avvedutezza. Si ha contraffazione in caso di riproduzione integrale di un marchio, mentre si realizza alterazione quando v'è imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, ma tale da creare confusione con il segno distintivo originario. Per individuare tali situazioni occorre un raffronto tra i segni in sé considerati, poiché ciò che incide nell'ambito del reato in esame è la possibilità di confusione tra marchi e non tra prodotti. Per "introduzione nel territorio dello Stato" è sufficiente il passaggio di frontiera ma è necessario provare lo scopo del commercio. Perché ci sia "detenzione per la

vendita” non è necessaria la presenza di concrete trattative di vendita, essendo sufficiente che, dalle circostanze di fatto, si possa desumere che gli oggetti erano posseduti per la vendita. Ai sensi dell’art. 6 c.p. (“Reati commessi nel territorio dello Stato”) è punibile anche la detenzione in Italia di merci destinate alla vendita nei mercati esteri. Perché sussista la messa in vendita di prodotti con segni falsi non è necessaria la vendita effettiva, essendo ad esempio sufficiente la giacenza della merce nei luoghi destinati al commercio. Inoltre, nel caso di immissione in circolazione di prodotti contrassegnati non rileva se il singolo acquirente sia stato effettivamente ingannato o se fosse addirittura consapevole della falsità, ma solo se il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore. La “messa altrimenti in circolazione di prodotti con segni falsi” consiste nel far uscire le cose dalla sfera di custodia del detentore, in forme diverse dall’offerta in vendita. Il tentativo è configurabile limitatamente alla condotta di importazione, perché negli altri casi la mera detenzione consuma il reato.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella coscienza e volontà di detenere le cose contraffatte destinate alla vendita e la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui. È richiesto il dolo specifico della destinazione alla commercializzazione nelle ipotesi di introduzione nel territorio dello Stato e detenzione.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 bis.1.

Delitti contro l’industria e il commercio

1. *In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*
 - a) *per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
 - b) *per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 513 c.p.

Turbata libertà dell’industria o del commercio.

[1]. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Soggetto attivo: chiunque, anche se la norma sembra essere specificamente diretta all' esercente un'impresa industriale o commerciale.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano:

- a) nell'esercizio di violenza sulle cose; o
- b) nell'utilizzo di mezzi fraudolenti.

Entrambe le condotte devono essere volte a turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Ai fini della punibilità non è tuttavia richiesta la verifica della turbativa purché i mezzi fraudolenti e la violenza sulle cose siano idonei a realizzarla.

Nella condotta di cui al punto a) rientrano tutti quegli atti materiali aventi ad oggetto "le cose" che ne determinino la trasformazione o il mutamento di destinazione. In relazione ai mezzi fraudolenti invece, occorre che essi siano caratterizzati da un'autonoma capacità decettiva ovvero devono configurarsi come di per sé idonei a generare una situazione di inganno.

Elemento soggettivo: dolo specifico, consistente nello scopo di causare l'impedimento o il turbamento dell'esercizio di un'industria o di un commercio.

Art. 515 c.p.

Frode nell'esercizio del commercio.

[I]. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

[II]. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

Soggetto attivo: chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta illecita si realizza qualora il soggetto attivo, nell'esercizio di un'attività commerciale, consegna all'acquirente:

- a) una cosa mobile per un'altra, ovvero
- b) una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

La consegna consiste nella dazione materiale di una cosa mobile o di un documento equipollente; non è necessario che essa derivi da un contratto di compravendita, potendo invece ricondursi ad una permuta, ad un contratto di estimatorio o ad una somministrazione. L'oggetto materiale della condotta è costituito da tutti i beni mobili ad esclusione del denaro e delle prestazioni personali. La condotta sub b) si realizza qualora la cosa consegnata sia essenzialmente diversa, per genere o specie, da quella pattuita o dichiarata. La diversità può risiedere: a) nell'origine (intesa come il luogo di produzione del bene qualora da tale connotazione esso riceva un particolare pregio o qualità); b) nella provenienza (riguarda il fatto che il bene sia stato prodotto da una determinata impresa); c) nella qualità (valore, pregio o utilizzabilità della cosa); d) nella quantità (numero, peso o misura della merce). Ai fini della punibilità della condotta in commento non è richiesta alcuna frode da parte del venditore essendo

sufficiente la diversità della cosa consegnata rispetto a quella posta in vendita o pattuita. Sono parimenti irrilevanti la riconoscibilità della diversità della merce consegnata da parte di un soggetto di media diligenza e il consenso e/o l'accettazione della merce. Il comma 2 prevede infine un'aggravante nel caso in cui i beni consegnati siano oggetti preziosi ovvero sia quei beni il cui valore venale sia particolarmente rilevante in ragione della rarità o pregevolezza dal punto di vista artistico, storico o culturale.

Elemento soggettivo: dolo generico in quanto il reato sussiste anche se l'agente non si proponga come scopo l'inganno o il danno dell'acquirente.

Art. 516 c.p.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

[1]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Soggetto attivo: chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta illecita si sostanzia nel:

- a) porre in vendita sostanze alimentari non genuine spacciandole per tali; o
- b) mettere in commercio sostanze alimentari non genuine spacciandole per tali.

Ai fini della punibilità non è necessaria la vendita, essendo sufficiente che le merci siano solo poste in vendita o messe in commercio; a rilevare è quindi anche la semplice detenzione della merce in magazzino. L'oggetto materiale della condotta è costituito da sostanze alimentari (cibo o bevande) non genuine che abbiano cioè subito un'alterazione nella composizione e/o nell'equilibrio degli ingredienti. L'alterazione può dipendere sia da un'azione umana sia da processi fisico chimici del tutto naturali. La giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. VI, 13 maggio 1986, Sforza, in *Cass. pen.* 1988, 82) ha precisato che «il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare. Pertanto, debbono considerarsi non genuini sia i prodotti che abbiano subito una artificiosa alterazione nella loro essenza e nella composizione mediante commistione di sostanze estranee e sottrazione dei principi nutritivi caratteristici, sia i prodotti che contengano sostanze diverse da quelle che la legge prescrive per la loro composizione

Elemento soggettivo: dolo generico ovvero sia la consapevolezza nel venditore della non genuinità della sostanza che deve sussistere nel momento in cui il bene è messo in commercio.

Art. 517 c.p.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

[1]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del

prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Soggetto attivo: in contrasto con il tenore letterale della norma, i soggetti attivi possono essere l'imprenditore esercente attività commerciale e i suoi collaboratori, sia a titolo di concorso sia a titolo autonomo, qualora agiscano di loro esclusiva iniziativa. Si tratta pertanto di reato proprio.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nel:

a) vendere; o

b) mettere in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Entrambe le condotte devono essere potenzialmente idonee ad ingannare il consumatore medio; non è pertanto richiesta la verifica di un danno effettivo. Inoltre, il delitto non si consuma esclusivamente con la *traditio* della cosa dal venditore all'acquirente ma anche con la sola messa a disposizione della merce ai potenziali clienti.

In relazione alla condotta sub b), vi ricadono tutte quelle condotte idonee ad operare la cessione a terzi di opere dell'ingegno e/o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri. Non rileva la mera detenzione ma è necessaria l'effettiva disponibilità per i consumatori; a tal fine, è sufficiente l'uscita del prodotto dai depositi o dai magazzini. L'oggetto materiale delle menzionate condotte è costituito da: a) opere dell'ingegno e b) prodotti industriali (inclusi quelli di provenienza artigianale), contrassegnati con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri anche non registrati. Le condotte illecite in commento si realizzano qualora la vendita e la messa in circolazione di prodotti e/o opere dell'ingegno siano volte ad indurre in inganno il compratore sull'origine (intesa come il luogo di provenienza geografica del prodotto a cui il compratore associ particolari qualità o pregi); sulla provenienza (riguarda il fatto che il bene e/o opera dell'ingegno sia stato prodotto da una determinata impresa); sulla qualità (intesa come composizione della merce e/o opera dell'ingegno). In via esemplificativa integra il reato previsto dall'art. 517 cod. pen., in relazione all'art. 4, comma 49, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, la commercializzazione di prodotti agroalimentari con marchio "d.o.p." (denominazione di origine protetta) non corrispondente al vero o fallace, in quanto per i prodotti di natura alimentare, aventi una tipicità territoriale, l'origine cui si riferisce la norma sanzionatoria non è solo quella imprenditoriale ma, soprattutto, quella geografica (nella specie, si trattava di pomodori pelati commercializzati con etichetta "prodotto della regione DOP San Marzano Pomodori Pelati Italiani", ma in realtà coltivati e raccolti in Puglia) (Cass., Sez. III, 8 giugno 2011, n. 28740).

Elemento soggettivo: dolo generico che si concreta nel vendere e/o mettere in circolazione prodotti con segni mendaci.

Art. 517 ter c.p.

**Fabbricazione e commercio di beni realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale.**

[I]. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Soggetto attivo: chiunque, non essendo necessario che il soggetto attivo rivesta alcuna particolare qualifica.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano:

- a) nel fabbricare o adoperare industrialmente (comma 1); e/o
- b) nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione (comma 2) oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Si ha usurpazione del titolo di proprietà industriale quando il soggetto agente non è titolare di alcun diritto sulla cosa e la realizza ugualmente, mentre si ha violazione quando non sono rispettate le norme relative ai diritti di proprietà industriale derivanti, ad esempio, da brevettazione e registrazione di marchi, altri segni distintivi, disegni, modelli ecc. La configurabilità del reato in commento è esclusa qualora ricorrano i presupposti per l'applicabilità degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi") c.p. Inoltre la punibilità delle condotte illecite sub a) e b) è subordinata al rispetto delle norme di legge interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Elemento soggettivo: per il primo comma è richiesto il solo dolo generico, mentre per il secondo comma è richiesto il dolo specifico in quanto l'agente deve aver tratto profitto dell'introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.

Art. 517 quater c.p.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

[II]. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

[III]. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

[IV]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nel:

- a) contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (comma 1);
- b) introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, mettere in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione prodotti agroalimentari (comma 2).

Inoltre, la norma in commento, rinviando esplicitamente ad altre disposizioni penali, stabilisce:

- a) l'applicabilità dell'aggravante relativa alla commissione del reato in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate (art. 474-ter, comma 2); e
- b) l'attenuante relativa alla collaborazione con l'autorità di polizia e/o giudiziaria (art. 517-quinquies); e
- c) l'applicabilità della confisca obbligatoria e per equivalente (art. 474-bis); e
- d) l'applicabilità, nei casi di rilevante gravità o di recidiva specifica, della temporanea chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca della licenza.

Elemento soggettivo: per il primo comma è sufficiente il solo dolo generico, mentre per il secondo è necessaria la sussistenza del dolo specifico essendo richiesto che il soggetto agente abbia agito al fine di trarre profitto dall'introduzione nello Stato o dalla messa in circolazione del bene.

Art. 513 bis c.p.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

[I]. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

[II]. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Soggetto attivo: chiunque anche se la norma sembra essere indirizzata ai soli imprenditori nell'ambito di un conflitto almeno potenziale con altri imprenditori. Il soggetto attivo deve infatti esercitare un'attività commerciale, industriale o produttiva. Il soggetto passivo della condotta violenta o minacciosa può essere sia l'imprenditore concorrente sia un soggetto terzo a quest'ultimo legato da rapporti economici e/o professionali.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta di reato si sostanzia nel compiere atti di concorrenza attraverso l'uso di violenza e/o minacce finalizzati a distorcere il normale quadro competitivo. Ai fini della configurabilità del reato tuttavia non occorre che la condotta produca un'effettiva distorsione della concorrenza essendo sufficiente la sola potenzialità in tal senso della violenza o minaccia. Il comma 2 prevede un aggravamento della pena nel caso in cui gli atti di concorrenza illeciti siano volti a danneggiare un'attività che fruisce di finanziamenti pubblici tra cui rientrano anche le sovvenzioni (purché dirette) provenienti da qualunque ente pubblico.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si concreta nello scopo di escludere o scoraggiare la concorrenza attraverso il comportamento violento o minaccioso posto in essere.

Art. 514 c.p.

Frodi contro le industrie nazionali.

[I]. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

[II]. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Soggetto attivo: chiunque anche se il principale destinatario sembra essere l'operatore del settore dell'economia interessato.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nella:

a) vendita di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri; o

b) messa in circolazione di prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati sui mercati nazionali o esteri.

Entrambe le condotte devono essere finalizzate a causare un danno all'industria nazionale. Mentre la condotta può essere realizzata sia sul mercato estero che su quello italiano, il danno deve necessariamente prodursi in Italia. Tale danno può configurarsi come una diminuzione del volume complessivo degli affari o come l'offuscamento dell'immagine dell'industria in relazione alla sua capacità produttiva o alla correttezza negli scambi. Occorre tuttavia che il pregiudizio coinvolga un settore dell'industria rilevante, dovendosi escludere la rilevanza penale del danno cagionato ad una sola impresa. Il secondo comma introduce un'aggravante per i casi in cui i marchi o i segni di riconoscimenti contraffatti o alterati siano registrati. In mancanza di tale registrazione si applicherà invece la pena, più lieve, di cui al comma 1.

Elemento soggettivo: dolo specifico consistente nella volontà di porre in essere le condotte delittuose in commento al fine di causare un danno all'industria nazionale.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 ter

Reati societari

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 2621 c.c.

False comunicazioni sociali.

[I]. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

[II]. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[III]. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del

risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[IV]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[V]. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Soggetto attivo: si tratta di reato proprio in quanto i soggetti attivi della condotta illecita possono essere esclusivamente:

- a) gli amministratori, coloro che svolgono funzioni di amministrazione nelle banche (art. 135 D.Lgs. 385/1993) e i soggetti che hanno la direzione dei consorzi (art. 2615-bis);
- b) i direttori generali;
- c) i sindaci (*esclusi, peraltro, dall'ambito di operatività del Decreto*);
- d) i liquidatori;
- e) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (limitatamente alle sole società che siano obbligate per legge alla tenuta di documentazione contabile).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato sono le seguenti:

- a) esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni; o
- b) omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La condotta decettiva di cui al punto a) si sostanzia nell'attestare falsamente la veridicità delle voci contenute nel bilancio o in altri documenti contabili, ovvero sia che queste ultime corrispondono alla reale situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società. La mancata corrispondenza è il risultato di una scelta non consentita dalla legge in merito ai criteri da seguire nella valutazione delle poste di bilancio relative alla condizione economica della società. Posto il dato letterale, che effettua un esplicito riferimento a "fatti materiali" ancorché oggetto di valutazione, si ritiene che siano prive di rilevanza le mere valutazioni/opinioni eventualmente contenute in altri documenti contabili. Inoltre, il riferimento alla generale situazione economica, patrimoniale e finanziaria induce a ritenere che non siano le singole operazioni a rilevare bensì il complesso della situazione economico-patrimoniale nella sua interezza.

In riferimento alla condotta sub b), l'omissione deve avere ad oggetto informazioni che derivano da obblighi giuridici di comunicazione; la violazione di un simile obbligo è ravvisabile in tutti quei casi in cui l'omissione determini l'impossibilità, per i soci e/o per i terzi, di avere contezza degli accadimenti societari. Posto che la radicale assenza di comunicazione è autonomamente

sanzionata come illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2630 c.c., si ritiene che l'omissione rilevante ai sensi dell'art. 2621 c.c. non possa essere totale ma piuttosto parziale, concretizzandosi in una sorta di reticenza realizzata con l'occultamento di informazioni rilevanti e finalizzata ad alterare il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Le condotte in oggetto riguardano i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico: sono pertanto escluse dall'ambito di applicazione della norma quelle condotte illecite aventi ad oggetto le comunicazioni interorganiche ancorché quelle rivolte ad un unico destinatario. In relazione ai bilanci, si ritiene che rilevinò sia il bilancio d'esercizio sia quello consolidato in ragione dell'assimilazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della singola società a quella del gruppo di appartenenza. Pare potersi escludere la rilevanza dei bilanci prospettici che consistono in operazioni programmatiche future la cui realizzazione è solo potenziale. Per quanto concerne le relazioni, esse possono costituire una sorta di documento informativo riconducibile a particolari atti della vita societaria; tra le relazioni idonee allo scopo si annoverano, a titolo di esempio, la relazione sulla gestione e quella che accompagna il bilancio straordinario. L'ultima categoria, quella delle comunicazioni sociali, costituisce categoria residuale in cui è possibile collocare tutte le altre comunicazioni "tipiche" previste dalla legge. Si precisa inoltre che il reato in commento si considera consumato anche qualora le informazioni abbiano ad oggetto beni di terzi posseduti o amministrati dalla società: si pensi, ad esempio, ai dati relativi ai depositi amministrati della clientela o alle gestioni di portafogli per conto terzi eventualmente inseriti nelle comunicazioni sociali. La punibilità delle condotte sopra descritte è subordinata alla verifica dell'effettiva capacità ingannatoria delle stesse che deve essere tale da indurre in errore i destinatari per quanto concerne la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società.

Inoltre, i commi 3 e 4 introducono soglie di rilevanza penale al di sotto delle quali la punibilità delle condotte (sub a) e b) è esclusa; tali soglie si configurano come:

- qualitative, ovvero è prevista l'esclusione della punibilità nel caso in cui la falsità o le omissioni non siano tali da alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- e/o quantitative, con l'indicazione di specifiche soglie percentuali di rilevanza che escludono la perseguibilità del falso che abbia determinato una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero qualora il fatto sia conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% da quella corretta. Le soglie qualitative e quelle quantitative devono operare congiuntamente ritenendosi esclusa la punibilità di un'alterazione che superi le percentuali stabilite senza però determinare anche un'alterazione sensibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Qualora tali soglie non vengano congiuntamente superate le condotte delittuose descritte potranno dare luogo all'insorgere di una ipotesi di illecito amministrativo (e non penale) punibile con sanzioni interdittive e pecuniarie, la cui quantificazione non è espressamente stabilita dalla norma.

Elemento soggettivo: rispetto all'induzione in errore dei destinatari della comunicazione (i soci o il pubblico), si tratta di dolo intenzionale mentre, in relazione al conseguimento di un ingiusto profitto, per sé o per gli altri, si configura il dolo specifico.

Art. 2622 c.c.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.

[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

[III]. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

[IV]. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.

[V]. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

[VI]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

[VII]. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

[VIII]. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

[IX]. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Soggetto attivo: si tratta di reato proprio in quanto i soggetti attivi della condotta illecita possono essere esclusivamente:

- a) gli amministratori, coloro che svolgono funzioni di amministrazione nelle banche (art. 135 D.Lgs. 385/1993) e i soggetti che hanno la direzione dei consorzi (art. 2615-bis);
- b) i direttori generali;
- c) i sindaci (*esclusi, peraltro, dall'ambito di operatività del Decreto*);
- d) i liquidatori;
- e) i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (limitatamente alle sole società che siano obbligate per legge alla tenuta di documentazione contabile).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato sono le seguenti:

- a) l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni; o
- b) l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta per legge in merito alla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

L'oggetto materiale della condotta e le soglie di rilevanza sono le medesime già analizzate in sede di commento dell'art. 2621 c.c.; le due fattispecie sono infatti complementari. Si precisa inoltre che il reato si considera consumato anche qualora le informazioni abbiano ad oggetto beni di terzi posseduti o amministrati dalla società: si pensi, ad esempio, ai dati relativi ai depositi amministrati della clientela o alle gestioni di portafogli per conto terzi eventualmente inseriti nelle comunicazioni sociali. Ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo in commento, gli illeciti possono essere perpetrati rispettivamente nell'ambito di società non quotate o, piuttosto, nell'ambito di società quotate, soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del TUF. Qualora l'illecito sia commesso in tale ultimo ambito, è prevista un'aggravante specifica costituita dal grave nocumento ai risparmiatori. Il legislatore ha disposto infatti un inasprimento della pena per l'autore materiale del reato che non trova però un parallelo nell'impianto sanzionatorio di cui all'art. 25-ter del decreto, continuando ad applicarsi alla società, anche in tale ipotesi aggravata, la normale sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Elemento soggettivo: dolo generico con la precisazione che, rispetto all'induzione in errore dei destinatari della comunicazione (i soci o il pubblico) si tratta di dolo intenzionale mentre, in relazione al conseguimento di un ingiusto profitto, per sé o per gli altri si configura il dolo specifico.

Art. 2623 c.c.

[Falso in prospetto].

[Omissis]

Articolo abrogato dall'art. 342l. 28 dicembre 2005, n. 262.

Art. 2624 c.c.

[Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione].

[Omissis]

Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 2625 c.c.

Impedito controllo.

[I]. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

[II]. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

[III]. [Omissis]

Soggetto attivo: gli amministratori della società.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta richiamata dalla norma in commento si sostanzia nell'impedire o nell'ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo, legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, attraverso l'occultamento di documenti o con altri idonei artifici determinando un danno ai soci. Al primo comma, che esula dalla previsione di un danno, è riconducibile un mero illecito amministrativo non rilevante ai sensi del Decreto. Il secondo comma invece sancisce la punibilità di un illecito penale che si fonda sul danno arrecato ai soci per mezzo della condotta illecita. Solo in tale ultima circostanza, qualora l'illecito sia commesso nell'interesse della società, può ravvisarsi responsabilità dell'ente.

Elemento soggettivo: dolo generico del soggetto agente.

Art. 2632 c.c.

Formazione fittizia del capitale.

[I]. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Soggetto attivo: trattandosi di reato proprio, possono commettere il reato in commento:

a) gli amministratori, che possono porre in essere tutte le condotte proprie del reato di formazione fittizia del capitale, e

b) i soci conferenti, relativamente alla sola sopravvalutazione dei conferimenti.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative, finalizzate alla formazione e all'aumento fittizio del capitale, si articolano:

- a) nell'attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; e/o
- b) nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e/o
- c) nella sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Relativamente al divieto di sottoscrizione reciproca di azioni o quote (sub b), si precisa che tale divieto permane anche qualora le sottoscrizioni siano effettuate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona. Elemento fondamentale della fattispecie è costituito dalla reciprocità delle sottoscrizioni che non implica però la contestualità delle operazioni bensì esclusivamente un coordinamento a monte delle due società, potendo realizzarsi l'“incrocio” anche in momenti temporali differenti. Non è richiesta neppure l'omogeneità delle operazioni in quanto possono essere eseguite l'una in fase di costituzione e l'altra in fase di aumento. Infine, la terza condotta, atta ad annacquare il capitale sociale, può essere genericamente perpetrata attraverso la sopravvalutazione di conferimenti in natura o di crediti. Oggetto di sopravvalutazione può essere costituito anche dal patrimonio della società nel caso di trasformazione.

La sopravvalutazione punibile dalla norma è esclusivamente quella rilevante; la valutazione di rilevanza dovrà essere effettuata caso per caso utilizzando, come criterio orientativo, la soglia individuata all'art. 2343 c.c., comma 4 (“Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti”) ai sensi del quale se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza quanto nell'agente si realizzano la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale attraverso una delle specifiche condotte descritte.

Art. 2626 c.c.

Indebita restituzione dei conferimenti.

[1]. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Soggetto attivo: gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi rimane escluso il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nella:

- a) restituzione di conferimenti ai soci al di fuori dei casi previsti dalla legge;
- b) liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

In riferimento alla condotta sub a), per conferimenti si devono intendere le prestazioni a cui i soci si obbligano al fine di costituire il capitale sociale della società. Non assume pertanto rilevanza, ai sensi dell'articolo in commento, la restituzione di apporti non imputati a capitale. La restituzione può avvenire tanto in forma diretta quanto indiretta nonché, per espressa previsione normativa, in forma simulata. La restituzione simulata può avvenire con comportamenti leciti, quali, ad esempio, a) la concessione di un prestito senza prospettive di restituzione, b) la stipulazione di contratti a prestazioni sproporzionate in danno della società, e c) attraverso operazioni già autonomamente e penalmente rilevanti (si veda l'articolo 2629). Posto che la restituzione di conferimenti grava inizialmente sulla riserva legale e solo successivamente, una volta esaurita questa, va ad intaccare il capitale sociale, l'illecito di cui all'articolo 2626 viene in essere solo in tale ultimo momento ovvero in presenza di una riduzione fraudolenta del capitale.

In relazione alla condotta sub b), la liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti deve risultare da una formale rinuncia, da parte della società, all'adempimento di tale obbligo. Sono irrilevanti, ai fini della punibilità ai sensi dell'articolo in commento, le restituzioni di beni a soggetti estranei alla compagine societaria. Anche in relazione alla liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire integralmente i conferimenti, è possibile ipotizzare ipotesi di simulazione qualora si verifichi, ad esempio, la compensazione del debito di conferimento con un credito fittizio del socio verso la società. In entrambi i casi (sub a) e b), per la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, è necessario che la restituzione avvenga al di fuori dell'ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale ovvero una riduzione effettiva e non anche meramente nominale.

Elemento soggettivo: dolo generico consistente nella consapevolezza di restituire ai soci i conferimenti o di liberarli dall'obbligo di eseguirli in assenza di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

[I]. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[II]. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetto attivo: gli amministratori della società, titolari del potere di ripartire gli utili sociali; si tratta infatti di reato proprio. Dal novero dei soggetti attivi rimane escluso il socio che risulta punibile, per concorso eventuale, solo qualora realizzi una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell'articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si articolano nella:
a) ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;

b) ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La “ripartizione” implica l’effettiva fuoriuscita di mezzi di pagamento dal patrimonio sociale, con la conseguenza che l’iscrizione di un credito per dividendi in favore dei soci non determina l’insorgere di responsabilità ai sensi dell’articolo in commento.

L’oggetto materiale della condotta è costituito dagli utili non effettivamente conseguiti o che, per legge, devono essere destinati a riserva; tali utili devono intendersi come gli “utili complessivi di bilancio” che si sostanziano nell’incremento del patrimonio conseguito nell’anno di riferimento e di eventuali utili (o perdite) di esercizi precedenti non distribuiti. La condotta criminosa può avere ad oggetto anche la sola distribuzione di acconti sugli utili, distribuiti ai soci prima della chiusura dell’esercizio di riferimento, purché tali acconti siano riconducibili a utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva. Infine, la presenza della clausola di riserva (“salvo che il fatto non costituisca più grave reato”) consente di individuare ulteriori illeciti che potrebbero essere perpetrati attraverso le condotte proprie del reato di illegale ripartizione di utili e riserve ovvero sia appropriazione indebita (art. 646 c.c.), infedeltà patrimoniale (art. 2634) e aggiotaggio (art. 2637).

Elemento soggettivo: dolo o colpa, potendo rilevare, a fini di punibilità, anche la condotta dell’amministratore che, per negligenza e scarsa attenzione, ripartisca utili che in realtà sono destinati, per legge, a riserva.

Art. 2628 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

[I]. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

[II]. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

[III]. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetto attivo: gli amministratori, con la precisazione che la condotta del comma 2 può essere posta in essere dai soli amministratori della società controllata. Dal novero dei soggetti attivi risultano esclusi sia i soci della società acquirente sia gli amministratori della controllante; tali soggetti sono punibili, per concorso eventuale, solo qualora realizzino una condotta diversa ed ulteriore rispetto a quella tipica dell’articolo in commento (ad es. istigazione degli amministratori a commettere il reato).

Fattispecie oggettiva del reato: in relazione alle condotte delineate al primo comma, esse si sostanziano:

- a) nell'acquisto di azioni o quote sociali, a seguito di una compravendita o di qualunque altro negozio (anche a titolo gratuito) idoneo a trasferire, in capo alla società, la proprietà di tali azioni; e/o
- b) nella sottoscrizione di azioni o quote sociali che mina l'effettività del capitale sociale.

Le condotte appena descritte sono punibili esclusivamente qualora ledano l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per quanto concerne il secondo comma, le condotte punite, perpetrabili dai soli amministratori della società controllata, ricalcano quelle del primo comma: a differire è invece l'oggetto di tali condotte che è costituito, in quest'ultimo caso, da azioni o quote emesse dalla società controllante. Deve pertanto sussistere un rapporto di controllo tra la società controllante e quella acquirente (controllata); tuttavia, posto che il presupposto per la configurabilità del reato è costituito dall'effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non disponibili, rilevano, ai fini del reato in commento, l'acquisto e/o la sottoscrizione di azioni della controllante qualora sussista, tra le due società, controllo di diritto o controllo di fatto interno (voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria). Il reato si estingue qualora le riserve o il capitale sociale siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata posta in essere la condotta criminosa. In tale ultimo caso, si precisa tuttavia che l'eventuale responsabilità dell'ente continuerà a sussistere anche in caso di estinzione del reato stesso ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza nella volontà di acquistare e/o sottoscrivere azioni o quote sociali accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà di generare un evento lesivo per il capitale sociale.

Art. 2629 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori.

[I]. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo: gli amministratori della società; si tratta infatti di reato proprio.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa si realizza in presenza di eventi modificativi del capitale che cagionino un danno patrimoniale ai creditori ovvero:

- a) riduzione del capitale sociale; e
- b) fusione, scissione della società.

Tali eventi presuppongono una deliberazione assembleare straordinaria che comporta una modifica dell'atto costitutivo effettivamente lesiva per i creditori stessi. Per quanto concerne la riduzione di capitale, non rilevano i casi di riduzione nominale (ad es. riduzione per perdite o riduzione al di sotto del limite legale) che si concretizzano in mere operazioni contabili finalizzate ad adeguare il capitale al

valore del patrimonio sociale. In relazione alle operazioni di fusione e di scissione, articolandosi in più fasi (redazione del progetto di fusione/scissione ex art. 2501-ter; deliberazione dell'assemblea straordinaria ex art. 2506-bis; stipulazione dell'atto di fusione/scissione ex artt. 2504 e 2506-quater) possono essere attuate dagli amministratori solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione dell'operazione stessa. Entro tale termine i creditori anteriori all'iscrizione del progetto di fusione possono proporre opposizione. L'illecito in commento è, di norma, perpetrato prima che siano trascorsi i 60 giorni concessi ai creditori per l'opposizione. Si noti inoltre che, con l'introduzione nel nostro ordinamento dell'articolo 2501-bis c.c., è stato regolamentato il fenomeno del leveraged buy out che, se effettuato in violazione delle disposizioni di legge e in danno dei creditori, può ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento. A rilevare sono esclusivamente le condotte che arrechino ai creditori un pregiudizio di natura patrimoniale dovendo verificarsi una lesione effettiva del loro patrimonio; il reato si estingue a seguito del risarcimento del danno cagionato. Tuttavia si precisa che l'eventuale responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingua per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico che si sostanzia nella conoscenza e nella volontà di arrecare pregiudizio ai creditori sociali.

Art. 2629 bis c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.

[Omissis]

Art. 2633 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

[I]. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[II]. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetto attivo: trattandosi di reato proprio possono commettere il reato in commento esclusivamente i liquidatori. Tuttavia, prima della nomina o dell'insediamento dei liquidatori anche gli amministratori potrebbero indebitamente ripartire i beni sociali con conseguente danno per i creditori; analogamente, i soci, omettendo di nominare i liquidatori, potrebbero provvedere direttamente alla ripartizione del patrimonio societario. In tali casi, la dottrina è concorde nel ritenere che amministratori e soci si configurino come liquidatori di fatto. Relativamente al potenziale concorso del socio nell'illecito esso potrà realizzarsi solo qualora il socio ponga in essere una condotta diversa e ulteriore rispetto a quella tipica del reato in commento come, ad esempio, l'istigazione o la determinazione a commettere il reato.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta rilevante consiste nella ripartizione di beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli arrecando loro un danno. Per ripartizione deve intendersi ogni trasferimento effettuato a vantaggio di uno o più soci; ai fini della configurabilità dell'illecito in commento è sufficiente anche un solo atto di riparto. L'oggetto materiale della condotta è costituito dalla categoria dei beni sociali che comprende qualunque elemento del patrimonio idoneo a soddisfare i creditori (denaro, beni in natura e/o diritti di credito). L'illecito non viene in essere qualora la ripartizione avvenga dopo il pagamento dei creditori o l'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli. L'ultimo elemento della fattispecie oggettiva del reato è costituito dalla lesione patrimoniale in danno dei creditori sociali; ai fini della configurabilità di tale lesione, rilevano anche i ritardi nel pagamento e l'eventuale ottenimento delle somme dovute attraverso modalità più gravose. Il reato si estingue con il risarcimento integrale del danno cagionato a tutti i creditori, e non solo a quelli querelanti, che intervenga prima dell'apertura del giudizio. Tuttavia si precisa che l'eventuale responsabilità dell'ente sussiste anche quando il reato si estingue per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b).

Elemento soggettivo: dolo generico. Il dolo è escluso nel caso di errore del soggetto agente sulla presenza di creditori non ancora soddisfatti, sull'ammontare dei debiti sociali o sull'eventuale accantonamento delle somme necessarie.

Art. 2636 c.c.

Illecita influenza sull'assemblea.

[1]. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Soggetto attivo: chiunque, si tratta infatti di un reato comune.

Fattispecie oggettiva del reato: a rilevare sono esclusivamente le condotte realizzate con atti fraudolenti o simulati; sono pertanto escluse le condotte di violenza o minaccia. L'illiceità dei mezzi non è più richiesta con la conseguenza che, per influenzare l'assemblea, possono essere fraudolentemente impiegati sia mezzi leciti sia mezzi sicuramente non illeciti (ad es. mercato del voto).

Per quanto concerne gli atti simulati, si ritiene che siano riconducibili a tale categoria tutti gli atti in grado di indurre in errore i destinatari dovendosi rilevare la natura decettiva degli stessi. Ai fini della punibilità della condotta è richiesto che la stessa abbia prodotto l'effettiva determinazione della maggioranza in assemblea: deve cioè sussistere un nesso di causalità la cui sussistenza può essere verificata attraverso il c.d. test di resistenza che si sostanzia nel sottrarre dal numero totale di voti quelli viziati (conseguenza di atti fraudolenti o simulati) e verificare se la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta. Risultano invece irrilevanti i voti marginali, ovvero quei voti che non abbiano concorso al quorum, e quelli che abbiano dato luogo ad una influenza non significativa; si tratta di quei voti di "impotenza" o "rassegnazione" espressi da alcuni soci consapevoli della manovra fraudolenta poste in essere per incidere sulla formazione della maggioranza che scelgono di adeguarsi alla volontà espressa dal resto dell'assemblea. Tali voti

contribuiscono a rafforzare, piuttosto che a determinare, la maggioranza in assemblea ed esulano pertanto dall'applicazione della norma in commento.

L'illecita influenza sull'assemblea può realizzarsi, a titolo di esempio, qualora:

- si eserciti il diritto di voto attraverso un prestanome per aggirare un divieto previsto dalla legge o dallo statuto (ad es. divieto per l'amministratore di votare nelle delibere relative la sua responsabilità);
- ci si avvalga di azioni o quote non collocate, comprendenti le azioni non sottoscritte e anche quelle per le quali sia stata dichiarata la decadenza del socio a seguito del mancato versamento del conferimento (art. 2344 c.c.);
- si pongano in essere atti volti al condizionamento del voto (ad es. dichiarazioni false o reticenti volte ad ingannare i soci sull'opportunità/convenienza di una delibera; convocazione dell'assemblea in tempi e luoghi che non consentano la partecipazione di tutti i soci; raccolta di deleghe realizzata fraudolentemente);
- si abusi della presidenza dell'assemblea consentendo l'ammissione alla votazione di soggetti che non avrebbero potuto esercitare il diritto di voto o l'esclusione dal voto di soggetti aventi diritto.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si sostanzia nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto attraverso la condotta illecita sopra descritta.

Art. 2637 c.c.

Aggiotaggio.

[1]. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Soggetto attivo: chiunque realizzi la condotta; si tratta pertanto di reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche soggettive dell'agente (carica ricoperta o attività lavorativa svolta).

Fattispecie oggettiva del reato: le fattispecie di cui agli artt. 185 TUF e 2637 c.c., connotate da identità della condotta criminosa, si differenziano per l'ambito di applicazione che, nel primo caso, è limitato ai soli strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un MTF, mentre nel secondo ha ad oggetto gli strumenti finanziari non quotati e non negoziati in un MTF o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un MTF.

L'illecito in commento può essere realizzato con le seguenti modalità:

- a) diffusione di notizie false;
- b) realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici.

In relazione alla condotta sub a), la diffusione, per essere rilevante, deve raggiungere un numero sufficientemente ampio ed indeterminato di persone; non

risultano pertanto rilevanti le comunicazioni effettuate ad una o più persone singolarmente individuate ovvero le comunicazioni rese in via riservata. L'informazione diffusa, per essere rilevante, deve configurarsi come una vera e propria notizia, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non conforme cioè agli elementi oggettivi del fatto (la notizia deve necessariamente essere falsa).

Per quanto concerne invece le operazioni simulate e gli altri artifici (sub b), si devono intendere sia quelle operazioni che le parti non volevano realizzare in alcun modo sia quelle che presentano una natura giuridica difforme rispetto a quelle effettivamente volute dalle parti.

Infine, nella categoria degli altri artifici si possono includere tutte quelle operazioni che, per le modalità in cui sono posta in essere, le circostanze e l'ambiente al quale sono indirizzate, possiedono una capacità decettiva nei confronti degli investitori e degli operatori di mercato.

Affinché le condotte sub a) e b) possano essere punibili è necessario che esse siano concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dello strumento finanziario oggetto di tali condotte (price sensitivity); oppure concretamente idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Elemento soggettivo: dolo generico che si realizza non appena nel soggetto attivo vi sia la coscienza e la volontà di porre in essere le condotte illecite descritte dalla norma in commento.

Art. 2629-bis c.c.

Omissa comunicazione del conflitto d'interessi

[Omissis]

Art. 2638 c.c.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

[Omissis]

Art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

[II] Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

[III] Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

[IV] Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Soggetti attivi: reato proprio degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci (*esclusi, peraltro, dall'ambito di operatività del Decreto*) e dei liquidatori di una società (oltre che reato a concorso necessario "corrotto-corruttore"). Si tratta cioè del medesimo elenco dei soggetti attivi contemplato nella previgente formulazione della disposizione per il reato di infedeltà a seguito di dazione, così come definito negli scorsi anni a seguito delle modifiche e delle aggiunte apportate dalla legge n. 262/2005 e dal d. lgs. n. 39/2010.

Il secondo comma dell'articolo prevede invece ora che il medesimo fatto venga punito – sebbene in maniera meno grave – anche qualora a commetterlo siano coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti qualificati indicati nel comma precedente.

Trova dunque per la prima volta autonoma incriminazione anche l'infedeltà di soggetti che nell'ambito della società non ricoprono cariche apicali o non svolgono funzioni di controllo della gestione ovvero dei conti.

Ed in proposito la formula utilizzata dal legislatore sembra suggerire altresì che i soggetti attivi di questa seconda fattispecie non siano solo i lavoratori subordinati in senso proprio intesi, ma chiunque svolga per conto della società un'attività comunque sottoposta – per legge o per contratto – al potere di direzione o di vigilanza dei suoi vertici.

Fattispecie oggettiva del reato: Il fatto tipico, anche a seguito della interpolazione operata dalla legge n. 190 del 2012, è sostanzialmente rimasto quello oggetto dell'infedeltà a seguito di dazione, di cui ha conservato la struttura complessa caratterizzata da un duplice nesso di causalità. La condotta oggetto di incriminazione è tuttora integrata, infatti, dal compimento o dall'omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società. Né il profilo della fattispecie può ritenersi trasfigurato dalle uniche aggiunte introdotte dalla novella per cui l'illiceità dell'atto può dipendere dalla violazione «degli obblighi di fedeltà» e l'oggetto della dazione o della promessa può essere costituito anche dal danaro. Quanto alla seconda, si tratta di specificazione non realmente innovativa – atteso che certamente il "danaro" rientrava già nell'ampiezza semantica del termine utilità – e sembra più che altro finalizzata all'omogeneizzazione del linguaggio normativo con quello utilizzato negli artt. 318 e 319 c.p. L'intervento sul catalogo degli obblighi la cui violazione qualifica l'atto oggetto della condotta, invece, apparentemente estende l'ambito applicativo della fattispecie, attribuendo rilevanza non solo alla violazione degli specifici doveri ricavabili dalle norme giuridiche o contrattuali che disciplinano la posizione del soggetto attivo tipico,

ma altresì a quella di un più generico dovere di “fedeltà” nell’esercizio dell’ufficio privato, che peraltro appare di incerta determinazione nei suoi effettivi contenuti e che si preannuncia foriera di non pochi problemi in sede applicativa. La novella, come già accennato, ha riproposto inoltre la corruzione tra privati come reato di evento, la cui consumazione dipende dalla causazione di quel nocumento per la società che già contribuiva a colorare in maniera indelebile il bene giuridico tutelato dall’incriminazione precedentemente contenuta nell’art. 2635.

Conseguentemente alcuna variazione si registra quanto all’elemento soggettivo, che anche per la fattispecie di corruzione tra privati è rappresentato dal dolo generico, non altrimenti qualificato sotto il profilo dell’intensità, talché deve ritenersi che il reato sia punibile anche nella forma del dolo eventuale, essendo sufficiente a tal fine che l’agente si rappresenti il nocumento della società, accettandone il rischio di verifica in conseguenza della propria condotta illecita.

Si precisa, peraltro, che quella prevista dall’art. 2635, comma 3, c.c., è l’unica ipotesi in cui la commissione del reato di corruzione tra privati rilevi ai sensi del Decreto. Pertanto, potrà essere sanzionato soltanto l’Ente cui sia riconducibile il soggetto attivo della condotta di corruzione, mentre non sarà responsabile la società per conto della quale operi il soggetto corrotto.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 septies

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

1. In relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all’articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le

sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

REATI PRESUPPOSTO

Art. 589 c.p.

Omicidio colposo

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: trattandosi di un reato a forma libera, il delitto in commento può essere posto in essere attraverso qualunque azione e/o omissione finalizzata a provocare la morte del soggetto passivo. Tale reato rileva esclusivamente nel caso in cui sia commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (TU Sicurezza).

Elemento soggettivo: colpa, ovvero assenza nel soggetto attivo della coscienza e volontà dell'evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).

Art. 590 c.p.

Lesioni personali colpose.

[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

[III]. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza

alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Soggetto attivo: chiunque.

Fattispecie oggettiva del reato: la condotta criminosa può realizzarsi attraverso qualsiasi comportamento idoneo a cagionare la lesione. Da tale comportamento lesivo, che può essere anche di tipo morale (ad es. minacce) o non violento (ad es. contagio attraverso contatto), deve necessariamente scaturire una malattia fisica e/o mentale.

Gli eventi contemplati dalla norma sono pertanto due: il compimento di un atto che arreca una lesione e l'insorgenza di una malattia conseguenza della lesione stessa, ove per malattia deve intendersi qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali. Tra le lesioni è possibile ricomprendere, ad esempio, le percosse, le alterazioni anatomiche di minima rilevanza, lo stress, la paura e l'angoscia.

Per quanto concerne la durata della malattia, si ritiene che essa persista finché dura il processo di reazione dell'organismo.

In questa sede il reato interessa solo nel caso in cui le lesioni siano commesse in violazione delle norme per prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nonostante la norma prescriva la procedibilità a querela della persona offesa, se la violazione è commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o abbia determinato una malattia professionale sussiste sempre la procedibilità d'ufficio.

Elemento soggettivo: colpa, ovvero assenza nel soggetto attivo della coscienza e volontà dell'evento lesivo che tuttavia si realizza a seguito della sua negligenza, imperizia, imprudenza (colpa generica) o per l'inosservanza di leggi e regolamenti (colpa specifica).

DEFINIZIONI

Lesione personale grave (art. 583 comma 1 c.p.).

1) Dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima (art. 583 comma 2 c.p.).

Dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 octies

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. *In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*
2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*
3. *In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 648 c.p.

Ricettazione.

- [I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
- [II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.
- [III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto anteriore (presupposto). La ricettazione è un reato

contro il patrimonio che si compone di più attività, successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, che sono finalizzate al conseguimento di un profitto (denaro o cose). L'accertamento giudiziale del reato presupposto non risulta necessario, essendo sufficiente che la sua sussistenza risulti al giudice chiamato a conoscere della ricettazione, pertanto la ricettazione è configurabile anche se il reato presupposto resta a carico di ignoti. Per "acquisto" non si intende la proprietà del denaro o delle altre cose provenienti dal delitto ma semplicemente il loro possesso e si riferisce a qualsiasi fatto giuridico che importi l'acquisizione di fatto di una cosa di origine illegittima da parte dell'agente. La ricettazione è un reato di natura istantanea che si consuma, cioè, nel momento e nel luogo in cui l'agente riceve la cosa di provenienza delittuosa. Con il termine "ricezione" si indica ogni atto volto al conseguimento della disponibilità del bene, anche solo temporaneamente. Per "occultamento" si intende, una volta ottenuto il bene di provenienza delittuosa, il doloso nascondimento dello stesso, ancorché temporaneo. Presupposti per la configurabilità del reato: ottenimento da parte dell'agente di incrementi patrimoniali derivanti da acquisizione di beni di illegittima provenienza.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si articola in a) coscienza e volontà di compiere il fatto materiale; b) consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto; c) volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Non è però necessario che la consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto potendo anche essere desunta da prove indirette purché gravi, univoche e tali da indurre in una persona di media levatura intellettuale la certezza della provenienza illecita del bene ricevuto.

Art. 648 bis c.p.

Riciclaggio.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto, come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: sostituzione, trasferimento di beni di provenienza illecita o compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni. È un reato a forma libera che contempla sia le attività volte alla trasformazione del bene sia le attività che, pur

non alterando i dati esteriori del bene, sono d'ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa.

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 231 del 2007 (che, attraverso l'art. 63, ha inserito nel corpus del Decreto l'art. 25 octies) recita: "Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione". La definizione di riciclaggio contenuta nel D.Lgs. 231/2007 innova la previgente disciplina stralciando la clausola di esclusione "fuori dei casi di concorso del reato", e quindi ricomprendendo anche la nozione di autoriciclaggio, ossia la condotta di colui che intenzionalmente utilizza e/o occulta i proventi derivanti dalla propria attività criminosa ovvero da un reato al quale ha partecipato in concorso.

Tale nozione, che come precisato nell'inciso iniziale è utilizzata ai soli fini applicativi del Decreto del 2007 (i cui destinatari sono esclusivamente quelli indicati e definiti negli artt. 10, 11, 12, 13 e 14, ovvero, ad es., gli intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili), non coincide con quella contenuta all'art. 648 bis c.p. che esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi di un reato da lui commesso, basandosi sull'assunto che colui che partecipa alla realizzazione del delitto presupposto utilizza le cose di provenienza illecita quale naturale conseguenza della condotta criminosa e tale comportamento non può quindi assumere diverso e autonomo rilievo penale. A tal proposito si ricorda, tuttavia, come il Fondo Monetario Europeo sin dal 2005 si sia espresso sull'opportunità di prevedere l'ipotesi criminosa rappresentata dalle attività e dalle operazioni compiute da coloro che hanno commesso o concorso alla commissione del reato presupposto. In Italia dal 2008, a più riprese ma finora senza esito, è stata proposta in Parlamento la modifica del codice che adeguerebbe la fattispecie del reato di riciclaggio agli standard internazionali, attraverso l'eliminazione della clausola di riserva (di cui all'art. 648-bis c.p.) "fuori dai casi di concorso nel reato".

In attesa di sviluppi normativi, l'autoriciclaggio, pur riconosciuto dalla normativa antiriciclaggio, continua a non essere sanzionabile penalmente; inoltre, stante l'utilizzo limitato della definizione contenuta nel Decreto del 2007 ai soli fini dell'applicazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio, essa non può essere invocata quale parametro interpretativo in tema di responsabilità degli enti.

L'articolo in commento, al comma 4, richiama l'art. 648, comma 3, ai sensi del quale il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad esempio perché minore) ovvero non è punibile (ad esempio perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad esempio la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (ad esempio la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame in quanto, ai sensi dell'art. 170 c.p. "quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende ad altro reato".

Elemento soggettivo: dolo generico che ricomprende, oltre alla volontà di compiere l'attività di sostituzione, trasferimento o di ostacolo, la consapevolezza che i capitali o gli altri beni da riciclare provengono da un delitto non colposo. Per "sostituzione" si intende la consegna di un bene al riciclatore in cambio di uno diverso, atteso che la connotazione specializzante del delitto in discorso è proprio la finalità di "ripulire" il denaro di provenienza illecita: la condotta di sostituzione prevede un flusso finanziario "di andata" e uno corrispondente "di ritorno" di modo che il reato debba intendersi realizzato solo con il ritorno dei capitali illeciti riciclati a colui che li aveva movimentati. Il "trasferimento" si attua mediante lo spostamento del provento criminale da un luogo ad un altro mediante o ponendo in essere artifici per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza. La consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza delittuosa dei beni può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi siano così gravi e univoci da autorizzare la logica conclusione che il denaro, i beni o i valori ricevuti siano di origine delittuosa.

Art. 648 ter c.p.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

[I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[II]. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[III]. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Soggetto attivo: chiunque, fatta eccezione per chi abbia partecipato al delitto presupposto e nei casi di cui agli artt. 648 e 648-bis c.p., come precisato in apertura della norma.

Fattispecie oggettiva del reato: investimento di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie lecite. Il termine "impiego" è stato criticato in dottrina per la sua genericità. Sicuramente rientrano nella nozione le attività commerciali di fornitura di beni e prestazione di servizi, l'attività di intermediazione finanziaria e le attività imprenditoriali. È in un rapporto di specialità rispetto al reato di riciclaggio e quest'ultimo lo è rispetto al reato di ricettazione, avendo tutte e tre le

fattispecie come presupposto comune la provenienza da delitto del denaro o dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Le tre fattispecie si distinguono tuttavia sul piano soggettivo poiché la ricettazione richiede solo una generica finalità di profitto, mentre riciclaggio e impiego richiedono lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità che, per il reato di impiego, lo scopo ulteriore deve essere perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. La presenza di una clausola di sussidiarietà che esclude l'applicabilità dell'art. 648-ter c.p. nelle ipotesi in cui risultano realizzate le fattispecie di cui agli artt. 648 e 648-bis, fa sì che il delitto di reimpiego sia destinato a soccombere in presenza di fatti di ricettazione o riciclaggio. Per salvaguardarne lo spazio applicativo, deve ritenersi che i reati di cui agli artt. 648 e 648-bis prevalgano nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione e riciclaggio, le seconde di impiego; mentre risulti prevalente il delitto di reimpiego laddove, in un contesto univoco, la condotta sia finalizzata ab origine all'impiego dei proventi illeciti.

Elemento soggettivo: dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca la provenienza illecita.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Art. 25 novies

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*
2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

REATI PRESUPPOSTO

Art. 171.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia

reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) [Lettera abrogata dall'art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406].

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

[Omissis].

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire 1.000.000 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

[Omissis].

Soggetto attivo: chiunque, purché privo del diritto di porre in essere le condotte (illecite) descritte dalla norma.

Fattispecie oggettiva del reato: Il comma 1, lett. a-bis) punisce la messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche e/o con connessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno³⁵⁵ protetta³⁵⁶ o anche solo una parte di essa. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 171, il reato previsto alla lettera a-bis è estinto con il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita al comma 1 (multa da euro 51 a euro 2.065); tale previsione, che sarebbe comunque inapplicabile, ai sensi del comma 3, nel caso in cui la violazione della lettera a-bis fosse commessa in danno di un'opera inedita o con usurpazione della paternità, non modifica la rilevanza dell'illecito commesso ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente in quanto essa continua a sussistere ogniqualvolta il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (si veda l'art. 8, comma 1, lett. b) del Decreto). Il comma 3 prevede tre distinte circostanze aggravanti dei reati di cui al comma 1 poste a protezione degli interessi morali e personali degli autori delle opere dell'ingegno. La prima ipotesi aggravante concerne la protezione dell'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la disposizione tutela l'interesse morale dell'autore che si

concretizza nella riservatezza dell'opera e nella libertà di decidere sull'opportunità di renderla pubblica. La seconda aggravante è costituita dall'usurpazione della paternità dell'opera che si realizza con l'indicazione di una paternità dell'opera non rispondente al vero. La terza ipotesi aggravante punisce l'offesa all'onore e alla reputazione dell'autore realizzate attraverso le condotte di deformazione, modificazione o mutilazione dell'opera.

Elemento soggettivo: dolo generico, non essendo necessaria la dimostrazione di una specifica finalità di lucro da parte del soggetto agente.

Art. 171-bis.

[I]. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

[II]. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite in commento.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si realizzano nei casi di:

- a) duplicazione abusiva di programmi per elaborare contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- b) importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); o
- c) rimozione arbitraria o elusione di dispositivi applicati a protezione di un programma; o
- d) trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; o
- e) esecuzione dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati; o
- f) distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati.

La condotta sub a) (duplicazione abusiva) può essere posta in essere sia dai legittimi utilizzatori dei programmi per elaborare (ad es., software), qualora violino specifiche condizioni contrattuali, sia da terzi. L'oggetto materiale della condotta è costituito da "programmi per elaborare" che costituiscono una creazione intellettuale dell'autore e sono pertanto tutelati ai sensi dell'art. 2, n. 8 della Legge 633/1941.

Nel concetto di duplicazione rientrano la copia identica del programma originale, o con minime modifiche, e la copia parziale, purché sufficientemente organica e autonoma. Non si ritiene invece che copie di back-up, necessarie per l'utilizzo del programma e non stabilmente trasferite nel sistema informatico dell'utente, e quelle di riserva, effettuate per evitare la perdita del programma, abbiano rilevanza penale ai fini della norma in commento. In merito alle condotte di cui al punto b) (importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori) sono accomunate dall'elemento (attività) dell'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale. In merito alla distribuzione occorre precisare che essa ha ad oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o di esemplari della stessa. La detenzione si caratterizza invece per il perseguimento di uno scopo commerciale o imprenditoriale; ai fini della punibilità risultano pertanto rilevanti, oltre ai casi in cui la detenzione sia finalizzata alla vendita delle copie non autorizzate, anche quei casi in cui la detenzione del software sia destinata a svolgere una qualsiasi funzione interna nello svolgimento dell'attività imprenditoriale del detentore. Per concessione in locazione infine si deve intendere la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo e al fine del conseguimento di un beneficio economico e/o commerciale diretto o indiretto. L'oggetto materiale delle condotte è costituito dai programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.); la prova dell'illecita detenzione del programma non può essere desunta dal possesso di un CD privo dei contrassegni SIAE o di etichette originali essendo invece necessario risalire alla fonte del programma, stabilire chi lo abbia abusivamente messo in circolazione e seguirne il percorso fino ad ottenere la prova dell'acquisizione illecita. In assenza di una simile ricostruzione manca la prova che il programma sia una copia illegale o, quantomeno, che il detentore fosse a conoscenza di tale illegalità.

In merito alle condotte di cui al punto sub c), gli strumenti che possono essere impiegati per la rimozione e/o l'elusione dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaborare non sono tassativamente indicati; è possibile pertanto ricomprendervi qualunque strumento o condotta idonei allo scopo.

Le condotte di cui ai punti d), e) e f) sono accomunate dall'identico oggetto tutelato ovverosia le banche dati, considerate come opere dell'ingegno a tutti gli effetti e definite come "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". La riproduzione su supporti non contrassegnati S.I.A.E., il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la

comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati sono punibili se commessi in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, L.633/1941 che disciplinano, rispettivamente, i diritti esclusivi dell'autore della banca dati e le eccezioni a tali diritti. L'estrazione o il reimpiego dei dati contenuti in una banca dati invece sono penalmente rilevanti se compiuti in violazione degli artt. 102-bis e 102-ter, L.633/1941, concernenti i diritti del costruttore e i diritti e gli obblighi dell'utente stesso della banca dati. A tutte le condotte sopra delineate si applica un'aggravante specifica nei casi di rilevante gravità che sembra doversi valutare in base a criteri quantitativi e qualitativi, potendo essere considerate rilevanti anche, ad esempio, singole duplicazioni di programmi dal valore patrimoniale e tecnico apprezzabili.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si concreta nel perseguimento di un fine di profitto.

Art. 171 ter

[1]. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

[II]. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma l;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

[III]. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

[IV] La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

e) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

[V] Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite in commento.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato sono le seguenti:

a) duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione in pubblico di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio delle duplicazioni o riproduzioni abusive sub a) e b);

d) detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato in assenza di accordo con il legittimo distributore;

f) introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

g) fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

h) rimozione abusiva o alterazione di informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Le condotte di cui al punto a) costituiscono autonome ipotesi di reato che possono tra loro coesistere; sono inoltre accomunate dal requisito dell'abusività. L'oggetto materiale della condotta è costituito da opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico della vendita e del noleggio e dai dischi, dai nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. Le condotte possono avere ad oggetto anche solo una parte dell'opera protetta purché dotata di una propria autonomia.

Le condotte abusive di cui al punto b) (abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico) hanno ad oggetto opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico - musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.

Il presupposto per la commissione dei reati di cui al punto c) (introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione e/o radio) è l'assenza di concorso nella riproduzione e duplicazione abusive delle opere dell'ingegno. L'oggetto materiale delle condotte illecite è coincidente con quello dei precedenti punti a) e b).

Le condotte sub d) (detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della radio e della televisione) costituiscono forme di commercializzazione delle opere protette. Oggetto di tutela sono le videocassette, le musicassette o qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento o altro supporto, privi del contrassegno SIAE.

Le condotte di cui ai punti e) e f) hanno ad oggetto servizi criptati e trasmissioni ad accesso condizionato. Nel primo caso, viene penalmente sanzionata la condotta del soggetto che ritrasmette e diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; il presupposto per l'applicazione della norma è che l'agente abbia legittimamente accesso al servizio criptato ma lo diffonda al di fuori della sua sfera personale senza avere alcun accordo con il distributore. Nel secondo caso, risultano rilevanti le condotte che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Le disposizioni sub g) e h) sono invece volte a ad assicurare un'adeguata protezione dalle condotte di elusione e rimozione delle misure tecnologiche poste a protezione delle opere dell'ingegno. Le condotte di cui al punto g) hanno ad oggetto attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficacemente le misure tecnologiche ex art. 102-quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con le finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle predette misure. Da ultimo, la disposizione sub h) punisce l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche, di cui all'art. 102-quinquies, nonché la distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il secondo comma dell'articolo in commento individua autonome fattispecie di reato [(lett. a): riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o messa altrimenti in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; lett. b): esercizio in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, pone in essere una delle condotte del comma 1; lett. c): promuovere o organizzare le

attività illecite di cui al comma 1) piuttosto che come circostanze aggravanti delle condotte delittuose identificate dal primo comma].

Infine, i commi 3 e 4 recano, rispettivamente, un'attenuante per la particolare tenuità del fatto e specifiche pene accessorie conseguenti alla condanna per uno dei reati previsti al comma 1.

Elemento soggettivo: dolo specifico costituito dal fine di lucro. Tale fine presuppone il perseguimento, da parte dell'agente, di un vantaggio diretto di carattere economico patrimoniale.

Art. 171 septies.

[I]. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Soggetto attivo: i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis L.633/1941 e chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 L.633/1941.

Fattispecie oggettiva del reato: la disposizione estende la pena prevista dall'art. 171-ter ai produttori o importatori che non comunichino alla S.I.A.E., entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno e a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 L.633/1941.

Elemento soggettivo: dolo generico.

Art. 171 octies.

[I]. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

[II]. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Soggetto attivo: chiunque ponga in essere le condotte illecite in commento.

Fattispecie oggettiva del reato: le condotte alternative di reato si sostanziano nel:

- a) produrre; e/o
- b) porre in vendita; e/o
- c) importare; e/o
- d) promuovere; e/o
- e) installare; e/o
- f) modificare; e/o
- g) utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Per accesso condizionato si devono intendere quei segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere visibili esclusivamente ad una categoria chiusa di utenti scelta dall'emittente indipendentemente dalla corresponsione di un canone.

Elemento soggettivo: dolo specifico che si sostanzia nel perseguimento di un fine fraudolento.